

INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE ALLA BANCA

Cassa di Risparmio di Volterra SpA

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni indirizzate alla Banca: info@crvolterra.it

Ufficio Reclami della Cassa di Risparmio di Volterra Spa: Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)

Indirizzo di posta elettronica dell'ufficio Reclami: ufficioreclami@crvolterra.it

Numero Iscrizione Albo Banche: 06370.1

Numero Iscrizione Reg. imprese Pisa: 01225610508

Estremi della Competente Autorità di Controllo: Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - 00184 Roma

SEZIONE I NORME GENERALI CHE REGOLANO IL RAPPORTO BANCA - CLIENTE

DEFINIZIONI

I termini di seguito elencati ed utilizzati con la lettera iniziale maiuscola in questa Sezione, anche se al plurale, avranno il seguente significato:

- "**Banca**" indica la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A..
- "**Cliente**" indica il soggetto intestatario del rapporto contrattuale con la Banca.
- "**Cliente al Dettaglio**" indica una categoria di clientela che comprende i Consumatori, come di seguito definiti, le Micro-Imprese, come di seguito definite, gli enti senza finalità di lucro e le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale.
- "**Condizioni per l'Erogazione dei Servizi di Pagamento**" indica il complesso di norme contrattuali che disciplinano l'erogazione da parte della Banca di un Servizio di Pagamento, come di seguito definito.
- "**Consumatore**" indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e che, pertanto, ha i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo, 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) o da qualsiasi altra disposizione che dovesse di tempo in tempo modificare o integrare tale articolo.
- "**Conto di Pagamento**" indica un conto intrattenuto presso la Banca a valere sul quale vengono prestati i Servizi di Pagamento. Il conto corrente è tipicamente utilizzato come Conto di Pagamento.
- "**Documento di Sintesi**" indica il documento che costituisce il frontespizio del contratto stipulato con la Banca, ed è parte integrante del contratto stesso. Il Documento di Sintesi riporta le condizioni economiche applicate al contratto sottoscritto con la Banca.
- "**Giorno Operativo o Giornata Operativa**" indica qualsiasi giorno feriale – secondo il calendario nazionale, ad esclusione del Venerdì Santo per determinate operazioni da regolare nel sistema Target2 – in cui gli sportelli della Banca o, se del caso, della filiale interessata, sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela.ù "**Micro-impresa**" indica un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro, secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE.
- "**Normativa PSD**" indica il complesso della disciplina sui servizi di pagamento costituito dalle seguenti fonti normative: Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 (cd. Direttiva PSD), il decreto legislativo n. 11/2010 di recepimento in Italia della Direttiva PSD, nonché le relative norme regolamentari di attuazione emanate dalla Banca d'Italia.
- "**Normativa Mifid**" indica il complesso della disciplina sui servizi di investimento costituito dalle seguenti fonti normative: Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 (cd. Direttiva MIFID), il decreto legislativo n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni (cd. Testo Unico della Finanza), nonché le relative norme regolamentari di attuazione emanate dalla Consob.
- "**Servizio di Pagamento**" indica il servizio che consente di versare, trasferire, prelevare o ricevere somme di denaro a valere su un Conto di Pagamento, attraverso determinate modalità operative specificate nelle Condizioni per l'Erogazione dei Servizi di Pagamento.
- "**Testo Unico Bancario**" indica il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

1. PREMESSA

- 1.1 Le norme di cui alla presente SEZIONE I hanno lo scopo di regolare in via generale tutti i rapporti intrattenuti tra Cassa di Risparmio di Volterra (di seguito la "Banca") e la clientela. In caso di contrasto tra le norme di seguito riportate e le disposizioni che regolano i singoli contratti sottoscritti dal Cliente, prevalgono queste ultime.

2. DILIGENZA DELLA BANCA NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA

- 2.1 Nei rapporti con la clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla

natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.

3. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI

3.1 La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Testo Unico Bancario e delle relative disposizioni di attuazione, nonché le disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili con riferimento a specifici contratti (es. Normativa PSD, Normativa Mifid, etc.).

4. ESECUZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI DALLA CLIENTELA

4.1 La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

4.2 In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

4.3 In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

4.4 Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

5. INVIO DI CORRISPONDENZA ALLA BANCA

5.1 Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.

5.2 Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.

6. COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA

6.1 La Banca fornisce al Cliente, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione informativa sullo svolgimento del rapporto e sulle condizioni economiche applicate.

6.2 La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del Documento di Sintesi delle principali condizioni economiche. Il rendiconto indica, anche mediante voci sintetiche di costo, tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto. Il Documento di Sintesi riporta le condizioni economiche in vigore e fornisce evidenza delle condizioni contrattuali oggetto di modifica.

6.3 **Con specifico ed esclusivo riferimento al contratto di conto corrente di corrispondenza**, se il Cliente ha chiesto l'invio - su base inferiore all'anno - dell'estratto conto e del Documento di Sintesi, la Banca non è tenuta all'invio o alla consegna di una comunicazione relativa all'intero anno, qualora il Cliente stesso non sia qualificato come Cliente al Dettaglio. Di contro, se il titolare del conto corrente è un Cliente al Dettaglio, l'estratto conto relativo al periodo che si chiude al 31 dicembre riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell'anno solare per la tenuta del conto corrente e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento, nonché - con separata evidenza - i costi sostenuti in relazione ad eventuali affidamenti e sconfinamenti.

6.4 L'invio al Cliente delle comunicazioni periodiche sopra indicate, di eventuali notifiche e di qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca sarà effettuato, con pieno effetto nelle modalità indicate al momento della sottoscrizione del contratto - ossia, a scelta del Cliente, in forma cartacea ovvero elettronica -, all'indirizzo fornito all'atto di apertura del rapporto oppure all'ultimo indirizzo comunicato successivamente per iscritto. In caso di mancata scelta da parte del Cliente, le suddette comunicazioni saranno inviate in modalità cartacea.

6.5 Se l'invio è effettuato mediante l'impiego dello strumento informatico, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione delle comunicazioni periodiche decorrono dalla ricezione della relativa comunicazione.

6.6 In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

6.7 Salvo diversa comunicazione, il recapito postale del singolo rapporto vale anche come elezione di domicilio ai sensi di legge. Eventuali variazioni di tale indirizzo e domicilio non saranno opponibili alla Banca, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata - ovvero mediante altra comunicazione resa per iscritto presso gli uffici della Banca - e, in ogni caso, non siano trascorsi due giorni lavorativi per provvedere.

6.8 In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, le comunicazioni periodiche di cui al presente articolo si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

6.9 In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio dei rendiconti vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

6.10 Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto inoltre di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. I costi per la produzione della documentazione sono indicati nel Documento di Sintesi. Il Cliente può richiedere alla Banca ulteriori informazioni o comunicazioni, diverse da quelle previste al

presente articolo. I relativi costi sono indicati nel Documento di Sintesi. Se il Consumatore richiede la trasmissione di informazioni con strumenti o frequenza diversi, la Banca si riserva il diritto di addebitare le relative spese.

7. IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E DI ALTRI SOGGETTI CHE ENTRANO IN RAPPORTO CON LA BANCA

- 7.1 All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
- 7.2 Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).

8. DEPOSITO DI FIRME AUTORIZZATE

- 8.1 Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.
- 8.2 Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

9. POTERI DI RAPPRESENTANZA

- 9.1 Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
- 9.2 Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
- 9.3 Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
- 9.4 Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
- 9.5 Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

10. COINTESTAZIONE DEL RAPPORTO CON FACOLTÀ DI UTILIZZO DISGIUNTO

- 10.1 Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
- 10.2 I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
- 10.3 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
- 10.4 Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

11. DIRITTO DI GARANZIA

- 11.1 La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione Bancaria quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a 2 volte il predetto credito.
- 11.2 In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.



12. COMPENSAZIONE

- 12.1 Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
- 12.2 Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.
- 12.3 Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente e di cui all'Articolo 10 (Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto), sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. La Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente dell'intervenuta compensazione.

13. SOLIDARIETÀ E INDIVISIBILITÀ DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLA CLIENTELA ED IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

- 13.1 Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile, anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo, dal Cliente stesso.
- 13.2 Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1°, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, comma 2°, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

14. MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI

- 14.1 **Se il contratto è a tempo indeterminato**, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso, qualora sussista un giustificato motivo. Nel caso in cui le modifiche riguardino il tasso di interesse, la Banca comunicherà al Cliente le eventuali conseguenze sul costo del credito.
- 14.2 **Se il contratto è a tempo determinato**, la Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare unilateralmente - anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse.
- 14.3 **Fatto salvo quanto diversamente specificato nella Sezione II con riferimento alla modifica dei tassi nella prestazione dei Servizi di Pagamento**, qualsiasi modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ivi incluse del Documento di Sintesi) è comunicata dalla Banca al Cliente mediante comunicazione scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, contenente la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi dalla data prevista per l'applicazione delle modifiche. In caso di modifica del tasso di interesse collegata a modifica del tasso di riferimento, le relative informazioni saranno fornite al Cliente mediante resoconto periodico, essendo rese pubbliche presso le dipendenze le variazioni dei tassi di riferimento.
- 14.4 Il Cliente che non intende accettare le modifiche proposte dalla Banca in conformità al precedente Articolo 14.3 di questa Sezione:
(a) deve comunicare espressamente alla Banca il proprio rifiuto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e
(b) ha il diritto di recedere dal contratto a cui sono state apportate le modifiche, senza spese prima della data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse.
In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- 14.5 Le modifiche proposte dalla Banca in conformità al precedente Articolo 14.3, si intendono accettate dal Cliente in assenza di un suo espresso rifiuto comunicato alla Banca stessa nei termini e con le modalità previste dal precedente Articolo 14.4.
- 14.6 Le variazioni normative e regolamentari verranno automaticamente recepite.

15. SPESE E ONERI FISCALI

- 15.1 Le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.

16. RECLAMI

- 16.1 Salvo quanto diversamente disposto con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento ed all'intermediazione di prodotti assicurativi, per eventuali contestazioni inerenti il rapporto tra Banca e clientela, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Banca all'indirizzo Cassa di Risparmio di Volterra Spa - Ufficio Reclami - Piazza dei Priori, 16/18 56048 Volterra (PI) - o per via telematica tramite il sito web della Cassa www.crvolterra.it, sezione "Reclami". L'Ufficio Reclami riscontrerà il reclamo così ricevuto, inviando comunicazione scritta al Cliente, entro 30 giorni dalla data di ricezione.



16.2 Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca comunica al Cliente le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.

17. RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

17.1 Salvo quanto diversamente disposto con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento ed all'intermediazione di prodotti assicurativi, in mancanza di risposta scritta entro i termini stabiliti da parte dell'Ufficio Reclami ai sensi del precedente articolo, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Banca, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.

17.2 Salvo quanto diversamente disposto con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento ed all'intermediazione di prodotti assicurativi, per qualunque contestazione inerente il rapporto contrattuale, in alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può attivare - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. A tal fine le parti concordano di rivolgersi in via esclusiva all'Organismo istituito presso la Camera di Commercio della Provincia della Filiale nella quale è intrattenuto il rapporto oggetto di contestazione. Nel caso in cui tale Organismo non sia presente presso la Camera di Commercio della Provincia così determinata, il tentativo dovrà essere esperito davanti all'Organismo istituito presso la Camera di Commercio di Pisa.

18. LEGGE REGOLATRICE, LINGUA E FORO COMPETENTE

18.1 Il rapporto contrattuale tra la Banca e il Cliente è regolato dalla legge italiana. I contratti e le relative comunicazioni sono redatti in lingua italiana.

18.2 Qualora il Cliente rivesta la qualità di Consumatore è competente il foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.

18.3 Allorquando il Cliente non rivesta la qualità di Consumatore, per qualunque controversia che potesse insorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del presente contratto, il foro competente è esclusivamente quello di Pisa.

La Banca, invece, ha facoltà di agire nei confronti del Cliente in uno dei fori competenti ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 c.p.c..

19. RECESSO

Recesso del Cliente

19.1 Il Cliente ha il diritto di recedere da ogni contratto a tempo indeterminato in essere con la Banca in qualsiasi momento, senza che siano applicabili penalità o spese di chiusura.

Recesso della Banca

19.2 La Banca ha il diritto di recedere da ogni contratto in essere con il Cliente con preavviso di almeno due mesi, ove non diversamente specificato, e senza alcun onere per il Cliente. Il preavviso deve essere comunicato al Cliente per iscritto su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole.

19.3 Se sussiste un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso e con effetto immediato, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

19.4 E' considerato quale "giustificato motivo" di recesso della Banca, a titolo esemplificativo, il ricorrere di situazioni che rientrano nell'ambito di norme nazionali o comunitarie in materia di riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo, mirate al congelamento di fondi o riguardanti l'adozione di misure specifiche previste per la prevenzione di reati e le relative indagini. Resta espressamente inteso che l'identificazione delle predette fattispecie non esclude altre e diverse ipotesi di "giustificato motivo".

Spese periodiche

19.5 In caso di recesso, il Cliente deve pagare le spese fatturate periodicamente in misura proporzionale al periodo di tempo precedente il recesso. Pertanto, se il Cliente ha pagato in anticipo più di quanto dovuto, ha diritto di ricevere dalla Banca il rimborso delle spese pagate in eccesso.

Effetti del recesso

19.6 Il recesso del Cliente o della Banca dal contratto di conto corrente ovvero la cessazione dello stesso per qualsiasi motivo estendono gli effetti ai contratti relativi ai Servizi di Pagamento collegati al conto corrente medesimo, anche se conclusi in un momento diverso, ove non diversamente specificato.

19.7 In caso di recesso dal contratto di conto corrente, l'estinzione dello stesso avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla definitiva estinzione/liquidazione di tutti i rapporti, servizi o strumenti ad esso collegati/connessi, previa restituzione della loro materialità (ad esempio carte di credito, carte di debito, assegni non utilizzati e ogni altra documentazione relativa ad ulteriori servizi accessori) ancora attivi su tale rapporto. L'estinzione potrà avvenire solo a seguito del pagamento da parte del Cliente di tutto quanto dovuto.

20. COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Comunicazioni e notifiche indirizzate alla Banca

20.1 Tutte le comunicazioni e notifiche indirizzate alla Banca devono essere effettuate utilizzando uno dei seguenti strumenti di comunicazione all'indirizzo di seguito indicato:



**CASSA DI RISPARMIO
DI VOLTERRA**

(a) se effettuata personalmente, presso la filiale della Banca in cui è aperto il Conto di Pagamento;

(b) se effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma all'indirizzo della Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto.

Salvo che non sia diversamente specificato nelle Condizioni per l'Erogazione dei Servizi di Pagamento - ogni comunicazione o notifica indirizzata alla Banca si intende ricevuta dalla Banca se effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma, dalle ore 24.00 del Giorno Operativo di ricezione.

Comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente

20.2 Tutte le comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente devono essere effettuate a mezzo posta all'indirizzo comunicato dal Cliente alla Banca, ad eccezione del caso di rifiuto da parte della Banca di eseguire un ordine di pagamento. Qualora il Cliente si avvalga di servizi messi a disposizione dalla Banca per via telematica e abbia optato per tale forma di comunicazione, le comunicazioni e le notifiche indirizzate al Cliente devono essere effettuate secondo le modalità di comunicazione e notifica previste per il servizio telematico.

SEZIONE II NORME GENERALI CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO

DEFINIZIONI

I termini di seguito elencati ed utilizzati con la lettera iniziale maiuscola in questa Sezione, anche se al plurale, avranno il seguente significato:

- "**Area dell'Euro**" indica l'insieme degli Stati membri dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, che hanno adottato come propria moneta l'Euro, nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in tempo adottare l'Euro come propria moneta.
- "**ATM**" indica con acronimo inglese (Automated Teller Machine) lo sportello automatico, utilizzato con carte di pagamento in grado di effettuare operazioni di prelievo di contante, di versamento, di fornire informazioni sul conto corrente, etc..
- "**Banca**" indica la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A..
- "**Chiusura della Giornata Operativa**" o "**Orario Limite**" indica l'orario oltre il quale gli Ordini di Pagamento trasmessi come di seguito definiti, si intendono ricevuti nella giornata operativa successiva come di seguito definita.
- "**Cliente**" indica il soggetto intestatario del rapporto contrattuale con la Banca.
- "**Cliente Beneficiario**" indica il Cliente quando è destinatario dei fondi oggetto di un'Operazione di Pagamento come di seguito definita.
- "**Cliente Pagatore**" indica il Cliente quando è il pagatore di un'Operazione di Pagamento, come di seguito definita, e i relativi fondi sono addebitati sul Conto di Pagamento, di seguito definito, sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento, di seguito definito, provenga dal medesimo soggetto sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento provenga dal beneficiario dello stesso o per il suo tramite.
- "**Condizioni per l'Erogazione dei Servizi di Pagamento**" indica il complesso di norme contrattuali che disciplinano l'erogazione da parte della Banca di un Servizio di Pagamento, come di seguito definito.
- "**Consumatore**" indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e che, pertanto, ha i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo, 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) o da qualsiasi altra disposizione che dovesse di tempo in tempo modificare o integrare tale articolo.
- "**Conto di Pagamento**" indica un conto intrattenuto presso la Banca a valere sul quale vengono prestati i Servizi di Pagamento, di seguito definiti. Il conto corrente è tipicamente utilizzato come Conto di Pagamento.
- "**Contratto quadro**" indica il contratto che disciplina la prestazione dei Servizi di Pagamento, di seguito definiti, e che può dettare obblighi e condizioni da rispettare per l'apertura e la gestione di un Conto di Pagamento.
- "**Data Valuta**" indica la data di riferimento utilizzata da un Prestatore di Servizi di Pagamento, di seguito definito, per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un Conto di Pagamento.
- "**Direttiva PSD**" indica la Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.
- "**Documento di Sintesi**" indica il documento che costituisce il frontespizio del contratto stipulato con la Banca, ed è parte integrante del contratto stesso. Il Documento di Sintesi riporta le condizioni economiche applicate al contratto sottoscritto con la Banca.
- "**Euro**" indica la moneta avente corso legale nell'Area dell'Euro.
- "**Giorno Operativo o Giornata Operativa**" indica qualsiasi giorno feriale - secondo il calendario nazionale, ad esclusione del Venerdì Santo per determinate operazioni da regolare nel sistema Target2 - in cui gli sportelli della Banca o, se del caso, della filiale interessata, sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela.
- "**Identificativo Unico**" indica la combinazione di lettere o di numeri o simboli che il Cliente deve fornire alla Banca per identificare in modo certo il beneficiario di un'Operazione di Pagamento, di seguito definita, o il suo Conto di Pagamento.
- "**Informazioni e Condizioni Obbligatorie**" indica le informazioni e le condizioni che la Banca deve fornire al Cliente prima della sottoscrizione di un contratto e, successivamente, ogni volta in cui il Cliente ne faccia richiesta alla Banca, con le modalità previste dal contratto medesimo.
- "**Operazione di Pagamento**" indica il complesso di attività disposte dal pagatore o dal beneficiario per versare, trasferire o prelevare



- fondi per il tramite di uno o più Prestatori di Servizi di Pagamento, di seguito definiti.
- **“Operazione di Pagamento Attiva”** indica l’Operazione di Pagamento disposta dal soggetto pagatore quale, ad esempio, bonifico; SEPA Credit Transfer (SCT); giroconto; MAV (Incasso Mediante Awiso); Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria); bollettino bancario; disposizione di pagamento ripetitiva.
 - **“Operazione di Pagamento Passiva”** indica l’Operazione di Pagamento disposta dal soggetto beneficiario della stessa o per il suo tramite quale, ad esempio, RID di seguito definito; SEPA Direct Debit (SDD).
 - **“Orario Limite”** si veda la definizione di Chiusura della Giornata Operativa.
 - **“Ordine di Pagamento”** indica l’istruzione di un pagatore o di un beneficiario a un Prestatore di Servizi di Pagamento, di seguito definito, di eseguire un’Operazione di Pagamento.
 - **“Paesi EFTA”** indica Paesi quali la Norvegia, l’Islanda, il Liechtenstein e quelli che dovessero successivamente aderire alla Direttiva PSD oltre ai Paesi Membri dell’Unione Europea, ai quali necessariamente si applica la Direttiva.
 - **“Prestatore di Servizi di Pagamento”** indica un soggetto autorizzato a prestare Servizi di Pagamento, di seguito definiti, ed effettuare Operazioni di Pagamento, ivi espressamente inclusa la Banca.
 - **“Regolamento di Banca d’Italia”** indica il provvedimento di Banca d’Italia denominato “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
 - **“R.I.D.”** indica il Rapporto Interbancario Diretto, cioè un servizio di incasso crediti basato su un’autorizzazione continuativa conferita dal debitore alla propria banca di accettare gli ordini di addebito provenienti da un creditore.
 - **“Servizio di Pagamento”** indica il servizio che consente di versare, trasferire, prelevare o ricevere somme di denaro a valere su un Conto di Pagamento, attraverso determinate modalità operative specificate nelle Condizioni per l’Erogazione dei Servizi di Pagamento.
 - **“Strumenti di Pagamento”** indica qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca, di cui si avvale il Cliente per dare alla Banca un Ordine di Pagamento.
 - **“Supporto Durevole”** indica qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui destinate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

1. PREMESSA

- 1.1** Le norme di cui alla presente **SEZIONE II** ed alla successiva **SEZIONE III (CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO)** trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti che prevedono la prestazione di servizi di pagamento (ad es. conto corrente di corrispondenza, bancomat, carta conto, addebiti diretti, etc.). In caso di contrasto tra le norme di seguito riportate e le disposizioni che regolano i singoli contratti sottoscritti dal Cliente, prevalgono queste ultime.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2.1** La presente Sezione II disciplina termini, condizioni e conseguenti diritti e obblighi del Cliente e della Banca connessi all’erogazione di uno o più Servizi di Pagamento ed alle Operazioni di Pagamento che - fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 2.2 - soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- (a) anche il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto in un Servizio di Pagamento o in una determinata Operazione di Pagamento (se diverso dalla Banca) è insediato nella Unione Europea, in Islanda, Norvegia, Liechtenstein o in altri paesi identificati di volta in volta;
 - (b) il Servizio di Pagamento o l’Operazione di Pagamento sono effettuati in Euro, nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea non appartenente alla Area dell’Euro, nella valuta ufficiale di Islanda, Norvegia, Liechtenstein o di altri paesi identificati di volta in volta.
- 2.2** Le disposizioni contenute nell’Articolo 10 di questa Sezione (Data valuta e disponibilità dei fondi) si applicano ai Servizi di Pagamento e alle connesse Operazioni di Pagamento disposte o ricevute dal Cliente anche se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto nell’Operazione di Pagamento non è insediato nell’Unione Europea o in Islanda, Norvegia, Liechtenstein.
- 2.3** Le disposizioni contenute negli Articoli 4 (Informazioni relative alle Operazioni di Pagamento) e 17.1 e 17.3 (Spese) di questa Sezione si applicano a tutti i Servizi di Pagamento e alle connesse Operazioni di Pagamento offerti sul territorio della Repubblica.

3. INFORMAZIONI PRELIMINARI E ACCESSIBILITÀ DEL CONTRATTO

Informazioni e condizioni preliminari

- 3.1** Il Cliente ha diritto di ricevere in tempo utile e, in ogni caso, prima della conclusione del Contratto Quadro o delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato, se il relativo contratto è concluso in un momento diverso, le Informazioni e Condizioni Obbligatorie previste dalle disposizioni del Regolamento di Banca d’Italia.
- 3.2** Le Informazioni e Condizioni Obbligatorie sono fornite dalla Banca su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole mediante consegna al Cliente, di uno dei seguenti documenti:
- (a) Documento di Sintesi, che contiene le Informazioni e Condizioni Obbligatorie previste dal precedente Articolo 3.1; o
 - (b) copia del Contratto Quadro idonea alla stipula, il cui frontespizio è costituito dal Documento di Sintesi che, in tal caso, costituisce parte integrante del Contratto stesso; in questa ipotesi le Informazioni e Condizioni Obbligatorie previste dal precedente Articolo 3.1 non sono inserite nel Documento di Sintesi, ma sono riportate nella copia del Contratto Quadro.
- 3.3** Il Cliente prende atto che la Banca è tenuta a mettere a disposizione della clientela, nei propri locali aperti al pubblico, il Foglio Informativo contenente le informazioni relative al servizio richiesto, secondo quanto previsto dal Regolamento della Banca d’Italia.



Accessibilità al Contratto

3.4 Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - copia del Contratto Quadro e delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento ovvero delle Informazioni e Condizioni Obbligatorie aggiornate con le condizioni economiche in vigore, che dovranno essere forniti dalla Banca su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole.

Gratuità

3.5 La Banca deve fornire al Cliente le Informazioni e Condizioni Obbligatorie a titolo gratuito.

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

Ambito di applicazione

4.1 Le disposizioni contenute nel presente Articolo 4 si applicano a qualsiasi Servizio di Pagamento o singola Operazione di Pagamento effettuata nel territorio della Repubblica.

Informazioni preliminari

4.2 Prima dell'effettuazione di ogni singola Operazione di Pagamento, il Cliente Pagatore:

- (a) ha diritto di richiedere i Termini Massimi di Esecuzione e la quantificazione delle spese per l'effettuazione dell'Operazione di Pagamento interessata e, se del caso, l'indicazione analitica di tali spese; la Banca fornisce al Cliente le predette informazioni, alternativamente, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, presso gli sportelli della Filiale interessata.
- (b) è informato di eventuali spese imposte per l'utilizzo di un determinato Strumento di Pagamento.

Informazioni che la Banca fornisce al Cliente successivamente all'effettuazione di un'Operazione di Pagamento disposta allo sportello

4.3 La Banca consegna al Cliente la ricevuta di ogni Operazione di Pagamento disposta allo sportello o mediante versamento contanti in cassa continua addebitata o accreditata sul Conto di Pagamento. Tale ricevuta è prodotta su supporto cartaceo ovvero su altro Supporto Durevole e può essere inviata al Cliente a mezzo posta o consegnata presso la filiale interessata. La Banca, dopo aver eseguito una determinata Operazione di Pagamento, fornisce al Cliente Pagatore la relativa ricevuta contenente le seguenti informazioni:

- (i) un riferimento che consenta di individuare l'Operazione di Pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
- (ii) l'importo dell'Operazione di Pagamento nella valuta di addebito sul Conto di Pagamento o in quella utilizzata per l'Ordine di Pagamento;
- (iii) l'importo di tutte le spese e degli interessi da corrispondere per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento e, se del caso, l'indicazione analitica di tali spese;
- (iv) la Data Valuta dell'addebito dell'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto di Pagamento;
- (v) unicamente in caso di Operazione di Pagamento effettuata in una valuta diversa dall'Euro, il tasso di cambio utilizzato e l'importo dell'Operazione di Pagamento dopo la conversione valutaria.

Informativa periodica che la Banca fornisce al Cliente successivamente all'effettuazione di un'Operazione di Pagamento disposta da remoto o per accrediti/addebiti ricevuti

4.4 La Banca fornisce al Cliente, in alternativa alla ricevuta, con frequenza almeno mensile le informazioni di seguito descritte in relazione a ciascuna Operazione di Pagamento effettuata nel periodo di riferimento. Tale informativa periodica è messa a disposizione del Cliente presso la Filiale di riferimento, su supporto cartaceo ovvero su altro Supporto Durevole.

- (a) In relazione a ciascuna Operazione di Pagamento addebitata sul Conto di Pagamento nel periodo di riferimento:
 - (i) un riferimento che consenta di individuare l'Operazione di Pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
 - (ii) l'importo dell'Operazione di Pagamento nella valuta di addebito sul Conto di Pagamento o in quella utilizzata per l'Ordine di Pagamento;
 - (iii) l'importo di tutte le spese e degli interessi da corrispondere per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento e, se del caso, l'indicazione analitica di tali spese;
 - (iv) la Data Valuta dell'addebito dell'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto di Pagamento; e
 - (v) unicamente in caso di Operazioni di Pagamento effettuate in una valuta diversa dall'Euro, il tasso di cambio utilizzato e l'importo dell'Operazione di Pagamento dopo la conversione valutaria.
- (b) In relazione a ciascuna Operazione di Pagamento accreditata sul Conto di Pagamento nel periodo di riferimento:
 - (i) un riferimento che consenta di individuare l'Operazione di Pagamento e, se del caso, l'indicazione del pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'Operazione di Pagamento;
 - (ii) l'importo dell' Operazione di Pagamento nella valuta di accredito sul Conto di Pagamento o in quella utilizzata per l'Ordine di Pagamento;
 - (iii) l'importo di tutte le spese e degli interessi da corrispondere per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento e, se del caso, l'indicazione analitica di tali spese;
 - (iv) la Data Valuta dell'accredito dell'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto di Pagamento;
 - (v) unicamente in caso di Operazione di Pagamento effettuata in una valuta diversa dall'Euro, il tasso di cambio utilizzato e l'importo dell'Operazione di Pagamento prima della conversione valutaria.

5. AUTORIZZAZIONE DI UN'OPERAZIONE DI PAGAMENTO

Consenso

5.1 Un'Operazione di Pagamento Attiva è considerata autorizzata se il Cliente Pagatore ha validamente manifestato il proprio consenso mediante la trasmissione di un Ordine di Pagamento, con le modalità previste per l'Operazione di Pagamento Attiva



interessata.

- 5.2 Un'Operazione di Pagamento Passiva è considerata autorizzata se il Cliente Pagatore ha validamente manifestato il proprio consenso con le modalità previste per l'Operazione di Pagamento Passiva interessata (ad esempio, delega di pagamento per i R.I.D.).
- 5.3 Il Cliente deve manifestare alla Banca il proprio consenso all'Operazione di Pagamento, o ad una serie di Operazioni di Pagamento, prima che l'operazione, o la prima operazione della serie, sia eseguita.

Revoca del consenso

- 5.4 Il Cliente ha il diritto di revocare il consenso all'esecuzione di un'Operazione di Pagamento in qualsiasi momento prima che il relativo Ordine di Pagamento sia divenuto irrevocabile ai sensi dell'Articolo 6 di questa Sezione (Ricezione e revocabilità di un Ordine di Pagamento).
- 5.5 La revoca del consenso all'esecuzione di un'Operazione di Pagamento deve essere effettuata:
(a) per le Operazioni di Pagamento Attive, nella forma e secondo la procedura prevista per revocare il relativo Ordine di Pagamento;
(b) per le Operazioni di Pagamento Passive, nella forma prevista dalle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, nella forma prevista per manifestare il consenso del Cliente Pagatore all'Operazione di Pagamento.
- 5.6 In ogni caso, la revoca del consenso all'esecuzione di un'Operazione di Pagamento deve risultare da un documento cartaceo sottoscritto dal Cliente o, ove applicabile, deve essere documentata con una stampa del documento telematico che conferma che la Banca ha ricevuto la revoca del consenso.
- 5.7 Nel caso di revoca del consenso relativa ad una serie di Operazioni di Pagamento, la revoca produce effetti unicamente per le Operazioni di Pagamento non ancora eseguite.

6. RICEZIONE E REVOCABILITÀ DI UN ORDINE DI PAGAMENTO

Ricezione di un Ordine di Pagamento

- 6.1 Il Cliente deve trasmettere alla Banca un Ordine di Pagamento con le modalità indicate per ciascun Servizio di Pagamento nella tabella in Appendice o, in mancanza, nelle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento.
- 6.2 Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine, trasmesso direttamente dal Cliente o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dalla Banca di cui si avvale il Cliente.
- 6.3 Il Cliente prende atto che, se l'Ordine di Pagamento è ricevuto dalla Banca in un giorno diverso da una Giornata Operativa, l'Ordine di Pagamento si intende ricevuto dalla Banca nella prima Giornata Operativa successiva al giorno in cui è effettivamente ricevuto.
- 6.4 Gli Ordini di Pagamento ricevuti dalla Banca in una Giornata Operativa, ma dopo l'Orario Limite indicato nella tabella in Appendice, sono considerati come ricevuti nella Giornata Operativa immediatamente successiva. La Banca si riserva comunque la possibilità di eseguire gli Ordini di Pagamento nella medesima Giornata Lavorativa in cui li ha ricevuti.
- 6.5 Se il Cliente e la Banca concordano che un Ordine di Pagamento deve essere eseguito:
(a) in un giorno determinato;
(b) alla fine di un periodo determinato; o
(c) in un determinato giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca;
l'Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca il giorno concordato.
- 6.6 Se il giorno convenuto per ricevere l'Ordine di Pagamento non coincide con una Giornata Operativa, l'Ordine di Pagamento si considera ricevuto nella Giornata Operativa immediatamente successiva al giorno convenuto tra il Cliente e la Banca.

Revoca di un Ordine di Pagamento

- 6.7 Un Ordine di Pagamento può essere revocato dal Cliente prima che tale ordine sia ricevuto dalla Banca ai sensi delle precedenti disposizioni del presente Articolo 6, salvo quanto previsto nei successivi Articoli 6.10 e 6.11.

Comunicazione della revoca di un Ordine di Pagamento

- 6.8 Un Ordine di Pagamento deve essere revocato con la stessa forma e procedura prevista per la trasmissione del relativo Ordine di Pagamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento.
- 6.9 In ogni caso, la revoca deve risultare da un documento cartaceo firmato dal Cliente o, ove applicabile, deve essere documentata con una stampa del documento telematico che conferma la presa in carico della revoca dell'Ordine di Pagamento da parte della Banca. Salvo che sia diversamente previsto nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato, la revoca dell'Ordine di Pagamento determina l'automatica revoca della relativa Operazione di Pagamento.

Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento

- 6.10 Il Cliente Pagatore non può revocare validamente un Ordine di Pagamento:
(a) in caso di addebito diretto, dopo l'Orario Limite - previsto per la specifica operazione di addebito diretto - della Giornata Operativa precedente il giorno concordato tra Cliente Pagatore e Banca per l'addebito dei fondi;
(b) se il Cliente Pagatore e la Banca hanno concordato che l'Ordine di Pagamento sia eseguito in un giorno determinato, alla fine di un periodo determinato o il giorno in cui il Cliente Pagatore abbia messo i fondi a disposizione della Banca, dopo l'Orario Limite della Giornata Operativa precedente il giorno concordato.
- 6.11 Scaduto il termine entro il quale il Cliente può revocare un Ordine di Pagamento ai sensi delle precedenti disposizioni del presente Articolo 6, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il consenso della Banca. Nel caso di revoca tardiva, la Banca può addebitare al Cliente le spese effettivamente sostenute per revocare l'Ordine di Pagamento e/o l'Operazione di Pagamento Passiva.



7. RIFIUTO DELLA BANCA DI ESEGUIRE UN ORDINE DI PAGAMENTO

Ragioni del rifiuto

- 7.1 La Banca può rifiutare di eseguire un Ordine di Pagamento autorizzato se:
- (a) l'Ordine di Pagamento non ha i requisiti previsti dalla presente Sezione e dalle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento, incluso il caso in cui sul Conto di Pagamento non sono disponibili i fondi (comprensivi di eventuali spese) per eseguire l'Ordine di Pagamento;
 - (b) l'esecuzione è contraria a norme nazionali o comunitarie (come ad esempio i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità);
 - (c) il rifiuto è consentito da norme di legge o regolamentari.
- 7.2 In ogni caso, un Ordine di Pagamento legittimamente rifiutato si considera come non ricevuto dalla Banca.
- 7.3 Il Cliente prende atto che, se non sono disponibili sul Conto di Pagamento i fondi (comprensivi di eventuali spese) per dare corso all'Ordine di Pagamento, la Banca può sospendere l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento e considerarlo ricevuto nella Giornata Operativa in cui saranno disponibili sul Conto di Pagamento fondi sufficienti per eseguire l'operazione.
- 7.4 In caso di rifiuto di un Ordine di Pagamento, la Banca deve comunicare al Cliente, con la massima sollecitudine e - in ogni caso - entro i Termini Massimi di Esecuzione dell'Operazione di Pagamento interessata previsti dall'Articolo 9 di questa Sezione (Termini massimi di esecuzione di un'Operazione di Pagamento), le seguenti informazioni:
- (a) l'avvenuto rifiuto di eseguire un Ordine di Pagamento;
 - (b) le motivazioni del rifiuto, a meno che non sussistono ragioni che impongono alla Banca di non portare tali motivazioni a conoscenza del Cliente;
 - (c) ove possibile, la procedura per correggere gli eventuali errori materiali che hanno determinato il rifiuto dell'Ordine di Pagamento.
- 7.5 La Banca può comunicare il proprio rifiuto di eseguire un Ordine di Pagamento ai sensi del precedente Articolo 7.4 secondo una tra le seguenti modalità, in base alle informazioni fornite dal Cliente:
- telefono;
 - fax;
 - e-mail;
 - sms.
- 7.6 La Banca non deve comunicare il rifiuto ai sensi del precedente Articolo 7.4 se tale comunicazione è contraria a norme nazionali o comunitarie e nel caso previsto dall'Articolo 7.3.
- 7.7 La Banca può addebitare al Cliente Pagatore le spese effettivamente sostenute per notificare il rifiuto giustificato di un Ordine di Pagamento.

8. IDENTIFICATIVO UNICO

Obbligo del Cliente di fornire alla Banca l'Identificativo Unico

- 8.1 Il Cliente deve fornire alla Banca - nel momento in cui trasmette un Ordine di Pagamento - l'Identificativo Unico dell'Operazione di Pagamento di cui richiede l'esecuzione nella forma indicata nella tabella in Appendice.
- 8.2 Le Banca deve eseguire l'Operazione di Pagamento in conformità all'Identificativo Unico fornito dal Cliente.
- 8.3 Se l'Operazione di Pagamento è eseguita in base all'Identificativo Unico fornito dal Cliente, deve essere considerata eseguita a favore del corretto beneficiario.
- 8.4 Se il Cliente fornisce alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'Identificativo Unico di ciascun Servizio di Pagamento, la Banca non deve verificare le ulteriori informazioni ricevute ed è responsabile unicamente per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento in base all'Identificativo Unico.

Identificativo Unico inesatto

- 8.5 Se il Cliente ha fornito alla Banca un Identificativo Unico inesatto, la Banca non è responsabile per la mancata esecuzione o per l'esecuzione inesatta dell'Operazione di Pagamento e non si applica l'Articolo 11 di questa Sezione (Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto o non eseguite). Tuttavia, in tale caso, la Banca si adopera - per quanto ragionevolmente possibile - per recuperare i fondi trasferiti in modo inesatto.
- 8.6 La Banca può addebitare al Cliente le spese effettivamente sostenute per il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto fornito dal Cliente.

9. TERMINI MASSIMI DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

Ambito di applicazione

- 9.1 Le disposizioni contenute nel presente Articolo 9 si applicano esclusivamente alle Operazioni di Pagamento:
- (a) denominate in Euro; o
 - (b) transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra la valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'Area dell'Euro e di Paesi EFTA e l'Euro, se vengono effettuate in Euro e la conversione valutaria ha luogo in tale Stato.

Termini Massimi di Esecuzione

- 9.2 Il Cliente Pagatore ha diritto che l'importo di un'Operazione di Pagamento sia accreditato sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario al più tardi entro la Chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento in conformità all'Articolo 6 di questa Sezione (Ricezione e revocabilità di un Ordine di Pagamento).



- 9.3 Il Cliente Beneficiario ha diritto che l'Ordine di Pagamento di un'Operazione di Pagamento Passiva sia trasmesso - nel rispetto dei termini interbancari - dalla Banca al Prestatore di Servizi di Pagamento del soggetto pagatore entro la Chiusura della quarta Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento. Nel caso di addebiti diretti, la Banca deve trasmettere l'Ordine di Pagamento in tempo utile per effettuare l'Operazione di Pagamento Passiva entro la data di scadenza convenuta tra il Cliente Beneficiario e il soggetto pagatore.
- 9.4 Il Cliente prende espressamente atto che la Banca può sempre eseguire le Operazioni di Pagamento entro un termine più breve dei Termini Massimi di Esecuzione previsti dai precedenti Articoli 9.2 e 9.3.

Versamento di contanti sul Conto di Pagamento

- 9.5 Nel caso di versamento di contanti sul Conto di Pagamento nella valuta in cui il Conto di Pagamento è denominato, i fondi devono avere Data Valuta ed essere disponibili sul Conto di Pagamento nella medesima Giornata Operativa in cui sono ricevuti dalla Banca. I fondi si intendono ricevuti dalla Banca secondo quanto previsto dal precedente Articolo 6 di questa Sezione (Ricezione e revocabilità di un Ordine di Pagamento).
- 9.6 I versamenti di contanti effettuati mediante cassa continua, ATM intelligenti o dispositivi simili, dopo l'Orario Limite si considerano ricevuti nella Giornata Operativa successiva a quella dell'effettivo versamento.

10. DATA VALUTA E DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Ambito di applicazione

- 10.1 Il presente Articolo 10 si applica a qualsiasi Operazione di Pagamento disposta o ricevuta dal Cliente tramite un Servizio di Pagamento, anche se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento non è situato nell'Unione Europea o nei Paesi EFTA.
- 10.2 Il Cliente prende atto che, nonostante quanto precede, il presente Articolo 10 non si applica ad operazioni di rettifica di Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto, non eseguite o non autorizzate.

Diritti del Cliente Beneficiario

- 10.3 L'importo di un'Operazione di Pagamento accreditato sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario non può avere Data Valuta successiva alla Giornata Operativa in cui i fondi sono accreditati sul conto della Banca.
- 10.4 L'importo di un'Operazione di Pagamento deve essere reso disponibile sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario nella medesima Giornata Operativa in cui i fondi sono accreditati sul conto della Banca.

Diritti del Cliente Pagatore

- 10.5 L'importo di un'Operazione di Pagamento addebitato sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore non può avere Data Valuta precedente alla Giornata Operativa in cui è effettivamente addebitato.

11. COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN MODO INESATTO

Termine per la comunicazione alla Banca

- 11.1 Il Cliente ha diritto che un'Operazione di Pagamento sia rettificata se comunica alla Banca che:
- (a) l'Operazione di Pagamento è stata eseguita in modo inesatto; o
 - (b) l'Operazione di Pagamento non è stata autorizzata ai sensi dell'Articolo 5 questa Sezione (Autorizzazione di un'Operazione di Pagamento), non appena venutone a conoscenza e - in ogni caso - entro il termine perentorio di 13 (tredici) mesi decorrenti dalla data di addebito o accredito, a seconda del caso, dell'importo dell'operazione contestata sul Conto di Pagamento.
- 11.2 Il Cliente deve comunicare alla Banca che un'Operazione di Pagamento non è stata addebitata o accreditata sul Conto di Pagamento non appena venutone a conoscenza e - in ogni caso - entro il termine perentorio di 13 (tredici) mesi decorrenti dalla data concordata con la Banca per l'esecuzione o dalla data di trasmissione alla Banca dell'Ordine di Pagamento.
- 11.3 Il Cliente può richiedere la rettifica dell'Operazione di Pagamento contestata anche dopo il termine di 13 (tredici) mesi previsto dai precedenti Articoli 11.1 e 11.2 se la Banca non ha messo a disposizione del Cliente le informazioni relative all'Operazione di Pagamento contestata.

Comunicazione alla Banca

- 11.4 Il Cliente deve effettuare la comunicazione alla Banca prevista dai precedenti Articoli 11.1 e 11.2 di questa Sezione con le modalità previste dalle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, dall'Articolo 20.1. della Sezione I (Comunicazioni e notifiche indirizzate alla Banca).

12. OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE IN MODO INESATTO O NON ESEGUITE

Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto o non eseguite

- 12.1 Un'Operazione di Pagamento è considerata come eseguita "in modo inesatto" o "non eseguita" se l'esecuzione non è conforme alle disposizioni del Contratto Quadro e delle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento o all'Ordine di Pagamento, ivi espressamente incluso l'Identificativo Unico.
- 12.2 Resta espressamente inteso che non è considerata come eseguita "in modo inesatto" o "non eseguita" e non dà quindi luogo a responsabilità della Banca nei confronti del Cliente Pagatore, l'Operazione di Pagamento non eseguita dalla Banca per assenza o indisponibilità di fondi.

Responsabilità della Banca nei confronti del Cliente Pagatore

- 12.3 Fatta salva qualsiasi altra disposizione contenuta nel Contratto Quadro, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione di un'Operazione di Pagamento ricevuto. La responsabilità della Banca è, tuttavia, esclusa se:
- (a) il Cliente Pagatore non ha effettuato la comunicazione prevista dall'Articolo 11 di questa Sezione (Comunicazione di operazioni



- non autorizzate o eseguite in modo inesatto) nei termini ivi previsti;
- (b) nel caso di Operazione di Pagamento Attiva, la Banca prova che il Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'Operazione di Pagamento nei Termini Massimi di Esecuzione previsti dall'Articolo 9 di questa Sezione (Termini massimi di esecuzione di Operazioni di Pagamento);
- (c) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva, la Banca prova di non aver ricevuto l'Ordine di Pagamento nei termini massimi di esecuzione previsti dal relativo contratto dei servizi di pagamento o concordati tra il Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario e il beneficiario e, in ogni caso, nei termini massimi applicabili alla relativa Operazione di Pagamento.
- 12.4 Se sussiste la responsabilità della Banca ai sensi del precedente Articolo 12.3, il Cliente Pagatore ha diritto che la Banca rimborsi, senza indugio, l'importo dell'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto riportando il Conto di Pagamento nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento contestata non fosse stata eseguita.
- 12.5 In ogni caso il Cliente Pagatore può rinunciare al rimborso previsto dal precedente Articolo 12.4 e richiedere che la Banca rettifichi l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto, fatto salvo il diritto di ottenere il rimborso delle spese o degli interessi eventualmente addebitati in relazione all'Operazione di Pagamento contestata.
- 12.6 Fatta salva qualsiasi altra disposizione contenuta nel Contratto Quadro, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario della corretta esecuzione di un'Operazione di Pagamento. La responsabilità della Banca è, tuttavia, esclusa se:
- (a) il Cliente Beneficiario non ha effettuato la comunicazione prevista dall'Articolo 11 di questa Sezione (Comunicazione di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto) nei termini ivi previsti;
- (b) nel caso di Operazione di Pagamento Attiva, la Banca prova di non aver ricevuto dal Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore l'importo dell'Operazione di Pagamento nei termini massimi di esecuzione previsti dal relativo contratto dei servizi di pagamento o concordati tra il Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore e il pagatore e, in ogni caso, nei termini massimi applicabili alla relativa Operazione di Pagamento;
- (c) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva, la Banca prova di aver correttamente trasmesso l'Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore nei Termini Massimi di Esecuzione previsti dall'Articolo 9 di questa Sezione (Termini massimi di esecuzione di Operazioni di Pagamento) e di aver accreditato l'Operazione di Pagamento in conformità a quanto previsto dall'Articolo 10 di questa Sezione (Data valuta e disponibilità dei fondi).
- 12.7 Se sussiste la responsabilità della Banca ai sensi del precedente Articolo 12.6, il Cliente Beneficiario ha diritto che la Banca:
- (a) nel caso di Operazione di Pagamento Attiva, metta a disposizione e accrediti l'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto di Pagamento senza indugio ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 10 di questa Sezione (Data valuta e disponibilità dei fondi);
- (b) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva, trasmetta senza indugio l'Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore e assicuri che l'importo di tale operazione sia a disposizione del Cliente Beneficiario non appena è accreditato sul Conto di Pagamento della Banca in conformità a quanto previsto dall'Articolo 10 di questa Sezione (Data valuta e disponibilità dei fondi).

Onere della prova

- 12.8 Nel caso in cui il Cliente contesti alla Banca la mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione di Pagamento, la Banca ha l'onere di provare che l'Operazione di Pagamento contestata è stata eseguita correttamente.

Ulteriori obblighi della Banca

- 12.9 Il Cliente può richiedere alla Banca di adoperarsi - senza indugio - per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e di essere informato dei risultati delle ricerche effettuate dalla Banca.
- 12.10 In caso di responsabilità della Banca per inesatta o mancata esecuzione di un'Operazione di Pagamento, il Cliente ha diritto di ricevere il rimborso di tutte le spese e degli interessi direttamente connessi all'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto.

13. OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE

Rimborso di Operazioni di Pagamento non autorizzate

- 13.1 Il Cliente ha diritto che la Banca, senza indugio, rimborsi l'importo dell'Operazione di Pagamento non autorizzata ai sensi dell'Articolo 5 di questa Sezione (Autorizzazione di un'Operazione di Pagamento), riportando il Conto di Pagamento nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita.
- 13.2 Il Cliente non ha diritto al rimborso di un'Operazione di Pagamento non autorizzata se non effettua la comunicazione prevista dall'Articolo 11 di questa Sezione (Comunicazione di Operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto) nei termini ivi previsti.
- 13.3 La Banca, se ritiene che l'Operazione di Pagamento contestata sia stata correttamente autorizzata, deve fornire al Cliente la prova della corretta autenticazione dell'operazione contestata.

Sospensione del rimborso

- 13.4 La Banca, se ha il motivato sospetto che il Cliente abbia agito fraudolentemente, può sospendere le operazioni di rimborso previste dal precedente Articolo 13.1 dandone immediata comunicazione al Cliente.

Restituzione del rimborso

- 13.5 Il Cliente prende atto che la Banca, anche se ha effettuato il rimborso previsto dal precedente Articolo 13.1, può provare - in un momento successivo - che l'Operazione di Pagamento contestata era stata debitamente autorizzata dal Cliente. In tal caso, il Cliente ha l'obbligo di restituire senza indugio alla Banca qualsiasi importo rimborsato dalla Banca in relazione all'Operazione di Pagamento contestata.

14. RIMBORSO AL CLIENTE PAGATORE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO PASSIVE NEL CASO IN CUI IL CLIENTE SIA UN CONSUMATORE

Diritti del Cliente Pagatore

- 14.1 Il Cliente Pagatore prende espressamente atto che le previsioni contenute nel presente Articolo 14 si applicano unicamente quando il Cliente Pagatore stesso è un Consumatore.
- 14.2 Il Cliente Pagatore - ad eccezione di quanto previsto nel successivo Articolo 14.3 - può richiedere alla Banca il rimborso dell'intero importo addebitato sul Conto di Pagamento in relazione ad un'Operazione di Pagamento Passiva autorizzata, se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- (a) al momento in cui il Cliente Pagatore ha autorizzato l'Operazione di Pagamento, tale autorizzazione non conteneva la specificazione dell'importo dell'Operazione di Pagamento;
 - (b) l'importo addebitato supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe ragionevolmente potuto aspettarsi sulla base del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del Contratto Quadro, delle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento applicabile e delle altre circostanze del caso, purché ragionevolmente conoscibili dalla Banca. A tal fine, il Cliente prende atto di non poter addurre ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.
- 14.3 Il Cliente Pagatore non ha il diritto al rimborso di cui al precedente Articolo 14.2 se:
- (a) il Cliente Pagatore ha dato l'autorizzazione al compimento dell'Operazione di Pagamento contestata direttamente alla Banca; e
 - (b) ove possibile, il beneficiario dell'Operazione di Pagamento o la Banca hanno fornito o messo a disposizione del Cliente Pagatore, secondo quanto concordato, le informazioni relative all'Operazione di Pagamento interessata almeno 4 (quattro) settimane prima della sua esecuzione.

Termine per presentare la richiesta di rimborso

- 14.4 Il Cliente Pagatore può richiedere alla Banca il rimborso previsto dal precedente Articolo 14.2 entro 8 (otto) settimane dalla data di addebito sul Conto di Pagamento dell'importo dell'Operazione di Pagamento Passiva.

Onere della prova

- 14.5 In caso di richiesta di rimborso, la Banca può chiedere al Cliente Pagatore di fornire documenti ed ogni altro elemento utile a provare la sussistenza di entrambe le condizioni di fatto richieste dal precedente Articolo 14.2.

Procedura di rimborso

- 14.6 La Banca, entro 10 (dieci) Giornate Operative dalla ricezione di richiesta di rimborso del Cliente Pagatore, sempre che tale richiesta sia ricevuta nei termini indicati nel precedente Articolo 14.4, rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento Passiva a meno che non fornisca al Cliente Pagatore una giustificazione per il rifiuto del rimborso. In tal caso, il Cliente Pagatore può presentare un esposto a Banca d'Italia o un ricorso stragiudiziale avverso il rifiuto ai sensi dell'Articolo 20 di questa Sezione (Esposti e sanzioni).

15. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

- 15.1 Il Cliente prende atto che la responsabilità della Banca ai sensi delle disposizioni contenute nella presente Sezione e delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento è esclusa se dipendente da caso fortuito, causa di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca) ovvero dall'adempimento di obblighi ad essa imposti da norme di legge nazionali o comunitarie (ivi espressamente inclusi i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità).

16. VALUTA

- 16.1 Le Operazioni di Pagamento sono effettuate nella valuta di denominazione del Conto di Pagamento.

17. SPESE

- 17.1 La Banca non può addebitare al Cliente le spese per le informazioni rese al Cliente in conformità ad un obbligo alla stessa imposto dalla Normativa PSD o per l'adozione di misure preventive o correttive ai sensi del Contratto o delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato.
- 17.2 In deroga al precedente Articolo 17.1, la Banca può addebitare al Cliente le spese sostenute per:
- (a) revoca di un Ordine di Pagamento ai sensi dell'Articolo 6.7 (Ricezione e revocabilità di un Ordine di Pagamento) di questa Sezione;
 - (b) rifiuto di un Ordine di Pagamento ai sensi dell'Articolo 7 (Rifiuto della Banca di eseguire un Ordine di Pagamento) di questa Sezione; e
 - (c) il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto ai sensi dell'Articolo 8.6 (Identificativo Unico) di questa Sezione.
- 17.3 La Banca può addebitare al Cliente le spese per informazioni richieste dal Cliente con frequenza maggiore di quella prevista dal Contratto Quadro o dalle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato o informazioni supplementari ovvero richieste dal Cliente con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti dal Contratto Quadro o dalle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato.
- 17.4 Il Cliente ha diritto di conoscere tutte le spese, dovute in relazione ad un determinato Servizio di Pagamento ed alle Operazioni di Pagamento ad esso connesse incluse le spese di eventuali intermediari e, se del caso, la relativa indicazione analitica, prima di disporre l'Operazione di Pagamento, secondo quanto previsto nell'Articolo 4.2 (Informazioni relative alle operazioni di pagamento)



di questa Sezione.

- 17.5 Le spese applicate ai Servizi di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento che rientrano nell'ambito di applicazione del Contratto o delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato devono essere:
- (i) adeguate al servizio reso dalla Banca e
 - (ii) coerenti con i costi effettivamente sostenuti dalla Banca.
- 17.6 La Banca deve trasferire l'intero importo di un'Operazione di Pagamento senza trattenere spese sull'importo trasferito. La Banca può trattenere le proprie spese prima di accreditare l'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario.
- 17.7 Se dall'importo trasferito sono state trattenute spese diverse da quelle previste dal precedente Articolo 17.6, la Banca ed il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, che il pagatore e il beneficiario ricevano l'intero importo dell'Operazione di Pagamento.
- 17.8 Se un'Operazione di Pagamento non comporta conversioni valutarie, la Banca può addebitare al Cliente le spese applicate dalla Banca stessa, con l'esclusione delle spese di competenza dell'altro soggetto, beneficiario o pagatore, a seconda del caso.
- 17.9 Le commissioni applicate alle Operazioni di Pagamento devono essere oggetto di analitica rendicontazione.

18. MODIFICHE DEI TASSI DI INTERESSE O DI CAMBIO

- 18.1 Il Cliente prende atto che la Banca può applicare senza preavviso e con effetto immediato ai Servizi di Pagamento modifiche dei tassi d'interesse o di cambio più favorevoli al Cliente rispetto a quelli concordati o applicati in precedenza.
- 18.2 Il Cliente prende atto che la Banca può applicare senza preavviso e con effetto immediato ai Servizi di Pagamento modifiche dei tassi d'interesse o di cambio, in senso sfavorevole al Cliente, solo se tali modifiche sono conseguenza della variazione del tasso di interesse o di cambio di riferimento convenuto nel Contratto e/o nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato.
- 18.3 Il Cliente è informato dalla Banca tempestivamente delle modifiche del tasso di interesse.

19. RECESSO

- 19.1 Il diritto di recesso da contratti relativi alla prestazione dei Servizi di Pagamento viene esercitato, sia dal Cliente che dalla Banca, nei termini e con le modalità indicate all'Articolo 19 (Recesso) della Sezione I.

20. ESPOSTI E SANZIONI

Esposti

- 20.1 Il Cliente può presentare un esposto a Banca d'Italia se riscontra violazioni da parte della Banca delle norme relative ai Servizi di Pagamento o all'esecuzione di Operazioni di Pagamento.

Sanzioni

- 20.2 Per la grave inosservanza degli obblighi previsti in capo alla Banca dalla Normativa PSD e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento sono applicabili sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 200.000 euro.
- 20.3 Nei confronti dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.160 a euro 64.555 per l'inosservanza della normativa sulla trasparenza delle operazioni di pagamento o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

21. COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

- 21.1 Tutte le comunicazioni e notifiche indirizzate dalla Banca al Cliente e dal Cliente alla Banca nell'ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento si effettuano con le modalità di cui all'Articolo 20 della Sezione I (Comunicazioni e notifiche), salvo che non sia diversamente specificato nelle Condizioni per l'Erogazione dei singoli Servizi di Pagamento.

SEZIONE III CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

DEFINIZIONI

I termini di seguito elencati ed utilizzati con la lettera iniziale maiuscola in questa Sezione, anche se al plurale, avranno il seguente significato:

- "**Banca**" indica la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A..
- "**Cliente**" indica il soggetto intestatario del rapporto contrattuale con la Banca.
- "**Cliente Beneficiario**" indica il Cliente quando è destinatario dei fondi oggetto di un'Operazione di Pagamento come di seguito definita.
- "**Cliente Pagatore**" indica il Cliente quando è il pagatore di un'Operazione di Pagamento, come di seguito definita, e i relativi fondi sono addebitati sul Conto di Pagamento, di seguito definito, sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento, di seguito definito, provenga dal



- medesimo soggetto sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento provenga dal beneficiario dello stesso o per il suo tramite.
- **"Conto di Pagamento"** indica un conto intrattenuto presso la Banca a valere sul quale vengono prestati i Servizi di Pagamento. Il conto corrente è tipicamente utilizzato come Conto di Pagamento.
 - **"Data Valuta"** indica la data di riferimento utilizzata da un Prestatore di Servizi di Pagamento, di seguito definito, per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un Conto di Pagamento.
 - **"Euro"** indica la moneta avente corso legale nell'Area dell'Euro.
 - **"Giorno Operativo o Giornata Operativa"** indica qualsiasi giorno feriale – secondo il calendario nazionale, ad esclusione del Venerdì Santo per determinate operazioni da regolare nel sistema Target2 – in cui gli sportelli della Banca o, se del caso, della filiale interessata, sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela.
 - **"Identificativo Unico"** indica la combinazione di lettere o di numeri o simboli che il Cliente deve fornire alla Banca per identificare in modo certo il beneficiario di un'Operazione di Pagamento, di seguito definita, o il suo Conto di Pagamento.
 - **"Internet Banking"** indica la possibilità di entrare nella Banca direttamente da un computer, per avere le informazioni o effettuare operazioni dispositive on-line. Il termine è traducibile come "banca su internet".
 - **"Operazione di Pagamento"** indica il complesso di attività disposte dal pagatore o dal beneficiario per versare, trasferire o prelevare fondi per il tramite di uno o più Prestatori di Servizi di Pagamento, di seguito definiti.
 - **"Operazione di Pagamento Attiva"** indica l'Operazione di Pagamento disposta dal soggetto pagatore quale, ad esempio, bonifico; SEPA Credit Transfer (SCT); giroconto; MAV (Incasso Mediante Avviso); Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria); bollettino bancario; disposizione di pagamento ripetitiva.
 - **"Operazione di Pagamento Passiva"** indica l'Operazione di Pagamento disposta dal soggetto beneficiario della stessa o per il suo tramite quale, ad esempio, RID di seguito definito; SEPA Direct Debit (SDD).
 - **"Orario Limite"** indica l'orario oltre il quale gli Ordini di Pagamento trasmessi come di seguito definiti, si intendono ricevuti nella giornata operativa successiva come di seguito definita.
 - **"Ordine di Pagamento"** indica l'istruzione di un pagatore o di un beneficiario a un Prestatore di Servizi di Pagamento, di seguito definito, di eseguire un'Operazione di Pagamento.
 - **"Prestatore di Servizi di Pagamento"** indica un soggetto autorizzato a prestare Servizi di Pagamento, di seguito definiti, ed effettuare Operazioni di Pagamento, ivi espressamente inclusa la Banca.
 - **"Servizio di Pagamento"** indica il servizio che consente di versare, trasferire, prelevare o ricevere somme di denaro a valere su un Conto di Pagamento, attraverso determinate modalità operative specificate nelle Condizioni per l'Erogazione dei Servizi di Pagamento.

1. BONIFICI

Descrizione del Servizio di Bonifico Italia

- 1.1 Il bonifico è un Servizio di Pagamento con cui un Cliente Pagatore può eseguire un'Operazione di Pagamento Attiva per trasferire una somma di denaro ad un altro soggetto beneficiario.
- 1.2 L'Ordine di Pagamento relativo al bonifico può essere disposto presso gli sportelli della Banca o, per i Clienti che usufruiscono del relativo servizio, anche attraverso gli altri canali della Banca (ad esempio, Internet Banking).
- 1.3 Il beneficiario del bonifico deve essere indicato unicamente attraverso l'Identificativo Unico così come previsto all'Articolo 8 della precedente Sezione II (Identificativo Unico).
- 1.4 Le provviste necessarie per l'esecuzione del bonifico possono essere consegnate direttamente in contanti presso lo sportello della Banca ovvero possono essere messe a disposizione della Banca consentendo l'addebito del Conto di Pagamento del Cliente della corrispondente somma oggetto dell'Operazione di Pagamento.

Descrizione del Servizio di Bonifico estero

- 1.5 Il bonifico estero è un Servizio di Pagamento con cui un Cliente Pagatore può eseguire un'Operazione di Pagamento Attiva per trasferire una somma di denaro a favore di soggetti non residenti in Italia, indipendentemente dalla valuta in cui è denominata la disposizione di pagamento ovvero ordine di pagamento disposto in valuta diversa dall'Euro.
- 1.6 Nel caso di operatività da e verso l'estero ed in particolare per bonifici esteri disposti e/o ricevuti, eventuali ritardi nell'esecuzione delle operazioni di cui sopra, ovvero inconvenienti o danni o spese richieste derivanti da tali eventi, a causa di disposizioni di pagamento prive delle corrette coordinate bancarie del beneficiario/ordinante e/o del motivo di pagamento e/o della descrizione della natura dei beni oggetto della transazioni, non potranno essere imputabili direttamente o indirettamente alla Banca.
- 1.7 Il Cliente è a conoscenza della vigente normativa in materia di esportazione di beni a duplice uso (cd. Dual Use) e che la Banca, operando altresì nel doveroso rispetto delle normative nazionali ed internazionali concernenti misure restrittive del commercio con taluni Stati, entità od individui (cd. Embarghi), nonché delle norme sulle esportazioni di prodotti e tecnologie con possibile duplice uso sia civile che militare (cd. Dual use), non sarà ritenuta pertanto responsabile per perdite, danni e ritardi in qualsiasi modo riconducibili alle esigenze di rispetto delle normative sopra richiamate.

Descrizione del Servizio di Bonifico SEPA Credit Transfer (SCT)

- 1.8 Il SEPA Credit Transfer (SCT) è un Servizio di Pagamento analogo al bonifico attraverso cui il Cliente Pagatore può eseguire un'Operazione di Pagamento Attiva per trasferire una somma di denaro ad un altro soggetto beneficiario. Il servizio è utilizzabile dal Cliente a condizione che la Banca e la banca dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Credit Transfer Scheme. Il SEPA Credit Transfer (SCT) può essere utilizzato per effettuare Operazioni di Pagamento singole e di massa (bulk payments) di qualunque importo.
- 1.9 Il Cliente che intende eseguire un SEPA Credit Transfer (SCT) deve indicare l'Identificativo Unico del beneficiario così come



previsto all'Articolo 8 della Sezione II (Identificativo Unico) ed il codice BIC (Bank Identifier Code). Identificativo Unico e BIC devono essere indicati anche per operazioni che si svolgono all'interno del territorio della Repubblica Italiana.

Invio dell'Ordine di Pagamento

1.10 L'esecuzione del bonifico deve essere autorizzata mediante invio dell'Ordine di Pagamento secondo le modalità indicate nella Tabella A in Appendice.

Orario Limite

1.11 L'Ordine di Pagamento deve essere ricevuto dalla Banca in una Giornata Operativa entro l'Orario Limite indicato nella Tabella di cui al punto C) in Appendice.

Data Valuta

1.12 La Data Valuta di addebito o accredito dell'importo oggetto del bonifico deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 10 della Sezione II (Data Valuta e disponibilità dei fondi).

2. RICEVUTA BANCARIA (RI.BA.)

Descrizione del Servizio di Ricevuta bancaria (Ri.ba.)

2.1 La Ri.BA è un Servizio di Pagamento con cui il Cliente Beneficiario deposita presso la Banca un Ordine di Pagamento all'incasso per ottenere l'accredito di una somma sul Conto di Pagamento. La Banca (banca assuntrice) trasmette l'Ordine di Pagamento relativo alla RI.BA. alla banca domiciliataria della RI.BA (banca pagatrice), la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore. Il Cliente Pagatore dispone il pagamento della Ri.Ba. emessa dal creditore.

Invio dell'Ordine di Pagamento

2.2 L'esecuzione del pagamento della Ri.Ba deve essere autorizzata mediante l'invio dell'Ordine di Pagamento secondo le modalità indicate nella Tabella A in Appendice.

Orario Limite

2.3 L'Ordine di Pagamento relativo alla RI.BA. deve essere ricevuto dalla Banca in una Giornata Operativa entro l'Orario Limite indicato nella Tabella di cui al punto C) in Appendice.

Data Valuta

2.4 La Data Valuta dell'importo oggetto della RI.BA deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 10 della Sezione II (Data Valuta e disponibilità dei fondi).

Mancato pagamento

2.5 In caso di mancato pagamento da parte del debitore dell'importo oggetto della RI.BA., la Banca notificherà al Cliente Beneficiario il mancato pagamento entro la Giornata Operativa successiva al giorno di scadenza della Riba.

3. PAGAMENTO MEDIANTE AVVISO (MAV), RUOLI MEDIANTE AVVISO (RAV) E BOLLETTINO BANCARIO

Descrizione del Servizio di pagamento mediante avviso (MAV)

3.1 Il pagamento mediante avviso (MAV) è un Servizio di Pagamento con cui un soggetto incarica la propria banca di incassare un credito che vanta nei confronti di un altro soggetto. La banca del creditore (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al Cliente Pagatore. Il pagamento da parte del Cliente Pagatore può essere effettuato presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, anche presso gli uffici postali.

Descrizione del Servizio di pagamento mediante avviso (RAV)

3.2 Il ruolo mediante avviso (RAV) è un Servizio di Pagamento con cui i concessionari che trattano la riscossione di somme iscritte a ruolo, incassano, ad esempio, le sanzioni per violazioni del codice della strada, le tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana, l'iscrizione agli albi professionali. La banca del creditore (banca assuntrice) provvede all'invio di un bollettino al Cliente Pagatore. Il pagamento da parte del Cliente Pagatore può essere effettuato presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, anche presso gli uffici postali.

Descrizione del Servizio di pagamento mediante bollettino bancario

3.3 Il bollettino bancario è un Servizio di Pagamento del tutto simile al MAV con la sola differenza che l'invio del bollettino bancario al Cliente Pagatore è fatto direttamente dal creditore. Il pagamento da parte del Cliente pagatore può essere effettuato presso qualunque sportello bancario (banca esattrice).

Invio dell'Ordine di Pagamento

3.4 Il Cliente Pagatore deve presentare il MAV, il RAV o il bollettino bancario allo sportello della Banca ed autorizzare l'esecuzione della relativa Operazione di Pagamento secondo le modalità indicate nella Tabella A in Appendice.

Orario Limite

3.5 L'Ordine di Pagamento relativo al MAV, al RAV o al bollettino bancario deve essere ricevuto dalla Banca in una Giornata Operativa entro l'Orario Limite indicato nella Tabella di cui al punto C) in Appendice.

Data Valuta

3.6 La Data Valuta di addebito dell'importo oggetto del MAV, del RAV o del bollettino bancario deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 10 della Sezione II (Data Valuta e disponibilità dei fondi).

4. PAGAMENTO BOLLETTINI DI AZIENDE IN CONVENZIONE

Descrizione del Servizio di pagamento bollettini di aziende in convenzione

4.1 Il pagamento di bollettini di aziende in convenzione è un Servizio di Pagamento con il quale la Banca cura l'incasso delle somme per conto delle aziende con le quali ha stipulato apposita convenzione. L'invio del bollettino al Cliente Pagatore è fatto

direttamente dal creditore, che deve provvedere a compilare integralmente il bollettino con le indicazioni dell'Identificativo Unico. Il pagamento da parte del Cliente Pagatore può essere effettuato esclusivamente presso le banche convenzionate.

Invio dell'Ordine di Pagamento

4.2 Il Cliente Pagatore deve presentare il bollettino allo sportello della Banca ed autorizzare l'esecuzione della relativa Operazione di Pagamento secondo le modalità indicate nella Tabella A in Appendice .

Orario Limite

4.3 L'Ordine di Pagamento relativo al pagamento del bollettino deve essere ricevuto dalla Banca in una Giornata Operativa entro l'Orario Limite indicato nella Tabella di cui al punto C) in Appendice.

Data Valuta

4.4 La Data Valuta di addebito dell'importo oggetto del bollettino deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 10 della Sezione II (Data Valuta e disponibilità dei fondi).

5. RAPPORTI INTERBANCARI DIRETTI (R.I.D.)

Descrizione del Servizio di Rapporti Interbancari Diretti

5.1 Il R.I.D. è un Servizio di Pagamento con cui il Cliente Beneficiario dà un Ordine di Pagamento alla Banca di addebitare l'importo indicato nel R.I.D. sul conto corrente del debitore intrattenuto presso una qualsiasi banca operante sul territorio della Repubblica Italiana.

5.2 L'autorizzazione ad addebitare il R.I.D. da parte del debitore è contenuta nella delega che il debitore ha firmato e consegnato al Cliente Beneficiario o alla Banca.

Data Valuta

5.3 La Data Valuta di addebito dell'importo oggetto del R.I.D. deve essere applicata al Cliente Pagatore ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 10 della Sezione II (Data Valuta e disponibilità dei fondi).

6. SEPA DIRECT DEBIT (SDD)

Descrizione del Servizio di SEPA Direct Debit (SDD)

6.1 Il SEPA Direct Debit (SDD) è un Servizio di Pagamento simile al R.I.D.. Il servizio è utilizzabile dal Cliente della Banca a condizione che la Banca del Cliente e la banca dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Direct Debit Scheme.

6.2 L'autorizzazione ad addebitare il SEPA Direct Debit (SDD) da parte del Cliente pagatore deve essere data attraverso il c.d. "mandate" e anche con modalità elettroniche attraverso il c.d. "e_mandate".

Data Valuta

6.3 La Data Valuta di addebito dell'importo oggetto del Sepa Direct Debit. deve essere applicata al Cliente Pagatore ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 10 della Sezione II (Data Valuta e disponibilità dei fondi).

SEZIONE IV

NORME GENERALI CHE REGOLANO SERVIZI COLLEGATI AL CONTO CORRENTE

DEFINIZIONI

I termini di seguito elencati ed utilizzati con la lettera iniziale maiuscola in questa Sezione, anche se al plurale, avranno il seguente significato:

- "**Banca**" indica la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A..
- "**Cliente**" indica il soggetto intestatario del rapporto contrattuale con la Banca.
- "**Consumatore**" indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e che, pertanto, ha i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo, 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) o da qualsiasi altra disposizione che dovesse di tempo in tempo modificare o integrare tale articolo.
- "**Documento di Sintesi**" indica il documento che costituisce il frontespizio del contratto stipulato con la Banca, ed è parte integrante del contratto stesso. Il Documento di Sintesi riporta le condizioni economiche applicate al contratto sottoscritto con la Banca.
- "**Legge Assegni**" indica il Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 recante la disciplina degli assegni.
- "**Legge Cambiaria**" indica il Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 recante norme sulla cambiale ed i vaglia cambiari.

1. PREMESSA

1.1 Le norme di cui alla presente SEZIONE IV trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti che prevedono la prestazione di servizi quali convenzione di assegno, incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni e apertura di credito in conto corrente. In caso di contrasto tra le norme di seguito riportate e le disposizioni che regolano i singoli contratti sottoscritti dal Cliente, prevalgono queste ultime.



2. CONVENZIONE DI ASSEGNO

- 2.1 Le disposizioni con assegni sul conto corrente si effettuano mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 124 della Legge Assegni.
- 2.2 Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni, secondo i principi di diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria condizione professionale. La Banca provvede ad informare il correntista, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall'illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.).
- 2.3 In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
- 2.4 In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat/Pago Bancomat, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.
- 2.5 In caso di pluralità di **conti corrente intestati al Cliente**, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.

3. ADDEBITO IN CONTO DI ASSEgni O CAMBIALI

- 3.1 Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della Legge Assegni e dell'art. 8 della Legge Cambiaria.

4. MISURE DI SICUREZZA RELATIVE AL VERSAMENTO DI ASSEgni IN CONTO

- 4.1 Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, versati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

5. VERSAMENTO IN CONTO DI ASSEgni BANCARI E CIRCOLARI

- 5.1 L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc..).
- 5.2 La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilita al precedente Articolo 5.1.
- 5.3 Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente Articolo 5.1. ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati. In caso di mancato incasso la Banca si riserva la facoltà di esercitare tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod.civ., nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto.
- 5.4 Decorsi i termini di cui al precedente punto 5.1., resta inteso comunque che la Banca trattaria - nel caso di assegni bancari - o la Banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

6. VERSAMENTO IN CONTO DI ALTRI TITOLI, EFFETTI, RICEVUTE E DOCUMENTI SIMILARI

- 6.1 L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nel precedente Articolo 5 (Versamento in conto di assegni bancari e circolari) , quali vaglia ed altri titoli similari, nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.
- 6.2 La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.
- 6.3 Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
- 6.4 La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o

dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

7. VERSAMENTO IN CONTO DI ASSEGNI SULL'ESTERO

- 7.1 In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
- 7.2 Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

8. UTILIZZABILITÀ DEL CONTO CORRENTE IN VALUTA ESTERA

- 8.1 Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.
- 8.2 Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola «effettivo» di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

9. MOVIMENTAZIONI DEL CONTO

- 9.1 Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e Cliente titolare del conto - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso.
- 9.2 Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. È inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.

10. CHIUSURA PERIODICA DEL CONTO CORRENTE E REGOLAMENTO DEGLI INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE

- 10.1 I rapporti di dare e avere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata nel Documento di Sintesi, portando in conto, con valuta «data di regolamento» dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.
- 10.2 Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
- 10.3 Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta pattuita.
- 10.4 In caso di passaggio a debito di conto non affidato, verranno applicati il tasso di interesse per scoperto di conto e la "commissione di istruttoria veloce" nella misura specificata nelle condizioni economiche.
- 10.5 Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione, ad ognuna delle parti e' sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. In particolare, l'autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della Banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori operazioni richieste dal Cliente in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto delle successive rimesse, come pure - in presenza di sconfinamenti - il diritto di risolvere il rapporto e/o attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito.

11. CONTO CORRENTE NON MOVIMENTATO

- 11.1 Qualora il conto corrente non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 250,00 (duecentocinquanta) la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto.
- 11.2 Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.



12. ESTRATTO CONTO

- 12.1 L'invio degli estratti conto infrannuali sarà effettuato dalla Banca, nelle modalità di cui all'Articolo 6 della Sezione I (Comunicazioni periodiche alla clientela), entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura infrannuale pattuita, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ.
- 12.2 Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

13. COMPENSAZIONE E PAGAMENTO DI ASSEGNI

- 13.1 Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all'Articolo 12, comma I, della Sezione I (Compensazione), essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.
- 13.2 Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'Articolo 12, comma I, della Sezione I (Compensazione), essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.
- 13.3 Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.
- 13.4 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

14. RECESSO DALLA CONVENZIONE DI ASSEGNO ED EFFETTI DEL RECESSO DAL CONTO CORRENTE

- 14.1 Fatto salva la diversa disciplina prevista per il recesso dal conto corrente di cui all'Articolo 19 della Sezione I, la Banca e il Cliente possono recedere dalla convenzione di assegno in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con preavviso di 15 (quindici) giorni a mezzo raccomandata a.r., ovvero senza preavviso in caso di giustificato motivo o giusta causa, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. La liquidazione definitiva del conto avviene entro il mese successivo alla data in cui il recesso è divenuto operante o il conto è altrimenti cessato.
- 14.2 Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella prima indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.
- 14.3 In caso di recesso del Cliente dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella prima indicata.
- 14.4 In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto di conto corrente, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
- 14.5 L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto.
- 14.6 Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

15. APERTURE DI CREDITO

- 15.1 Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al correntista sono soggette alle seguenti statuizioni:
- a) il correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
 - b) il correntista è tenuto a corrispondere le specifiche commissioni previste nel contratto di apertura di credito;
 - c) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;
 - d) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore ad 1 (un) giorno. Qualora il correntista rivesta la qualità di Consumatore, la Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, nonché di ridurla o di sospenderla, secondo le modalità sopra indicate; nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la Banca ha facoltà di recedere o ridurre l'affidamento soltanto al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista, con lettera

- raccomandata, un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto;
- e) in ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;
- f) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito, neppure per l'importo delle disposizioni eseguite; l'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura non comporta l'aumento di tale limite;
- g) le norme sub d) ed e)- si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque concessi, sotto qualsiasi forma, dalla Banca al correntista.
- 15.2 Fermo restando quanto sopra, per le aperture di credito in c/c in valuta, anche sotto forma di scoperti occasionali o transitori, il correntista sarà tenuto a rimborsare alla Banca il proprio debito unicamente nella valuta effettiva.

SERVIZIO DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI

16. OGGETTO E LIMITI DEL SERVIZIO

- 16.1 I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono fatti per conto del cedente e a suo rischio. In particolare:
- A) La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da:
- 1) irregolarità degli effetti, documenti ed assegni, comprese quelle di bollo; resta inteso che la Banca è autorizzata a rivalersi sul cedente di tutte le eventuali spese relative o derivanti, incluse quelle per la regolarizzazione del bollo ove la Banca vi provvedesse e quelle per la pene pecuniarie eventualmente pagate;
 - 2) indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
 - 3) clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;
 - 4) scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge - e in specie, moratorie, sospensioni o proroghe dei termini - o da consuetudini del luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi; in genere, ogni impedimento od ostacolo, che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.
- B) La Banca non risponde neppure:
- 1) della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti, di documenti ed assegni su piazze non bancabili presso l'Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze di cui sopra;
 - 2) della mancata presentazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti o di assegni non pervenuti entro i termini di consuetudine bancaria.
- 16.2 Ugualmente essa non risponde delle conseguenze derivanti da omissis, ritardato ed erroneo avviso di esito da darsi mediante modulo predisposto dal cedente.
- 16.3 La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

17. ATTI DA COMPIERSI SU PIAZZA DA UN PROPRIO CORRISPONDENTE

- 17.1 La Banca per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale, è autorizzata, ai sensi dell'art. 1856 cod. civ., e, comunque, ai sensi e per tutti gli effetti dell'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire da un proprio corrispondente, bancario o non, e non risponde quindi dell'operato del sostituto.
- 17.2 Le presenti norme si applicano e sono operative anche nei confronti del sostituto del quale la Banca si sia avvalsa.

18. AVVISI DI MANCATA ACCETTAZIONE E DI MANCATO PAGAMENTO DI TITOLI

- 18.1 La Banca non provvede a inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché alla osservanza dei termini di cui agli artt. 52 della Legge Cambiaria e 47 della Legge Assegni, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

19. EFFETTI CAMBIARI RECANTI CLAUSOLA SENZA SPESE O ALTRA EQUIVALENTE

- 19.1 Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola «senza spese», «senza protesto» o altra equivalente, sia essa firmata o meno.
- 19.2 Nel caso di effetti con clausole «senza spese», «senza protesto» o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto.



20. ORDINI DI PROROGA DI SCADENZA EFFETTI

20.1 Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della Legge n. 349 del 1973, a far elevare protesto.

21. SCONTO E NEGOZIAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI

21.1 La presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, è eseguita dalla Banca direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non, con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente Sezione, ad esclusione di quelle previste dal precedente Articolo 19 (Effetti cambiari recanti clausola senza spese o altra equivalente).

21.2 Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni, effetti ed altri titoli indicati negli Articoli 5 (Versamento in conto di assegni bancari e circolari) e 6 (Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari) della presente Sezione, il Cliente è tenuto a rimborsare la Banca, entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, se - per fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa a norma degli articoli precedenti - la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge, gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti, la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

22. INCASSO O ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ESTERO

Oggetto e limiti del servizio

22.1 I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero sono svolti dalla Banca secondo le norme stabilite sopra per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni sull'Italia. Quando le leggi o le prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi e la prassi dei paesi esteri.

22.2 In particolare, le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono di norma alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione e i poteri dei firmatari. Inoltre, di norma, le banche estere incaricate dell'incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera accettano il pagamento del trassato soltanto se l'importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento non fanno levare il protesto se non, su espresse istruzioni in tal senso. Per gli effetti, documenti e assegni su paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, la Banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile.

Pagamento mediante assegni

22.3 Nel caso di effetti in valuta estera pagabili mediante assegni di Banca, specificato o meno, la Banca si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.

Effetti, documenti ed assegni a favore dell'Estero stilati in Euro o divisa estera

22.4 Quanto agli effetti, documenti ed assegni a favore dell'Estero stilati in Euro o in divisa estera, la Banca (o il Corrispondente da essa incaricato) accetterà il pagamento del trassato soltanto se l'importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa. Quest'ultima deve contenere istruzioni specifiche circa la levata, o meno, del protesto, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento; in assenza di tali istruzioni specifiche, la Banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato.

22.5 La Banca non risponde dei fatti imputabili al debitore italiano.

Garanzia del rimborso

22.6 In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o la autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di Assegni o di effetti su detti Paesi, è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Cassa stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.

22.7 Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia o sull'estero

22.8 Le operazioni relative e conseguenti alla presentazione per l'accettazione o per il pagamento di effetti, di documenti e di assegni sull'Italia o sull'Estero scontati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, sono eseguite dalle Aziende di credito - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - esclusivamente a carico e rischio del cedente rendendosi applicabili nei confronti dello stesso tutte le norme stabilite sopra ad esclusione di quella previste dall'Articolo 19 (Ordini di proroga di scadenza effetti) di questa Sezione per i servizi di incasso e accettazione.

22.9 Di conseguenza il cedente, è tenuto a rimborsare la Banca - a semplice richiesta - anche se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi, compresi i corrispondenti, e in genere per ogni fatto non imputabile alla Banca a norma degli articoli precedenti:

- 1) la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge;
- 2) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti;
- 3) la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.



SEZIONE V CONDIZIONI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CARTA DI DEBITO

DEFINIZIONI

I termini di seguito elencati ed utilizzati con la lettera iniziale maiuscola in questa Sezione, anche se al plurale, avranno il seguente significato:

- **"ATM"** indica con acronimo inglese (Automated Teller Machine) lo sportello automatico, utilizzato con carte di pagamento in grado di effettuare operazioni di prelievo di contante, di versamento, di fornire informazioni sul conto corrente, etc..
- **"Banca"** indica la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A..
- **"C.A.I."** indica la Centrale d'Allarme Interbancaria che è un archivio informatizzato istituito presso la Banca d'Italia nel quale confluiscono informazioni riguardanti irregolarità commesse dalla clientela nell'utilizzo degli assegni e delle carte di pagamento.
- **"Cliente"** indica il soggetto intestatario del rapporto contrattuale con la Banca.
- **"Documento di Sintesi"** indica il documento che costituisce il frontespizio del contratto stipulato con la Banca, ed è parte integrante del contratto stesso. Il Documento di Sintesi riporta le condizioni economiche applicate al contratto sottoscritto con la Banca.
- **"Giornali di Fondo"** indica la copia contestuale ed automatica delle ricevute emesse progressivamente da apparecchi quali A.T.M., P.O.S, di seguito definito, ed altre apparecchiature elettroniche analoghe.
- **"P.I.N."** indica con acronimo inglese (Personal Identification Number) il numero di identificazione personale associato alla carta di pagamento.
- **"P.O.S."** indica con acronimo inglese (Point Of Sale) che significa "punto di vendita" gli apparecchi usati per permettere di pagare con carte di pagamento.
- **"Sistema"** indica, congiuntamente o alternativamente, i circuiti BANCOMAT, PagoBANCOMAT, CIRRUS, MAESTRO e FASTpay.
- **"Strumento di Pagamento"** indica qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca, di cui si avvale il Cliente per dare alla Banca un Ordine di Pagamento.

1. PREMESSA

- 1.1** Le norme di cui alla presente **SEZIONE V** trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti che prevedono la prestazione del servizio di carta di debito.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

- 2.1** Il servizio di Carta di Debito abbinata ad un conto corrente di corrispondenza, fornito dalla Banca, consente al Cliente di ottenere informazioni sui rapporti collegati tramite A.T.M., di eseguire prelievi e dare disposizioni tramite A.T.M., di effettuare acquisti di beni e servizi tramite P.O.S., di eseguire il pagamento dei pedaggi autostradali, di eseguire le ricariche di telefoni cellulari, di eseguire versamenti di banconote ed assegni presso gli Sportelli Self-Service della Banca nonché delle funzioni che venissero in seguito rese disponibili (di seguito il "Servizio"), come da istruzioni fornite dalla Banca. La Carta di Debito è uno Strumento di Pagamento.
- 2.2** La Banca, per l'espletamento del servizio, può avvalersi di una società terza, con la quale la Banca ha stipulato un apposito accordo per la gestione del Servizio. Detto accordo prevede rigorosi obblighi di riservatezza ed adeguati presidi tecnologici per la sicurezza delle transazioni e delle informazioni forniti.

3. ORARI DI UTILIZZO

- 3.1** L'utilizzo del Servizio da parte del Cliente è consentito con le seguenti modalità.
- (a) Prelevamento di contante: presso tutti gli sportelli A.T.M. aderenti al circuito BANCOMAT ubicati sul territorio nazionale o CIRRUS esistenti sul territorio nazionale ed internazionale. Il servizio funziona, di norma 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fatta eccezione negli orari in cui avviene a livello di sistema il riallineamento degli archivi e le registrazioni contabili, nonché per gli impianti situati all'interno delle dipendenze bancarie o in altri locali in cui viga un orario di apertura al pubblico.
 - (b) Pagamenti nei confronti degli esercizi commerciali convenzionati con il "Sistema nazionale di terminali nei punti vendita P.O.S.": presso tutti i terminali P.O.S. aderenti al circuito PagoBANCOMAT ubicati sul territorio nazionale o MAESTRO ubicati sul territorio nazionale ed internazionale. Il servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati, fatta eccezione negli orari in cui avviene a livello di sistema il riallineamento degli archivi e le registrazioni contabili.
 - (c) Ricariche di telefonia mobile: presso tutti gli sportelli A.T.M. aderenti al circuito PagoBANCOMAT esistenti sul territorio nazionale. Il servizio funziona, di norma 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fatta eccezione negli orari in cui avviene a livello di sistema il riallineamento degli archivi e le registrazioni contabili, nonché per gli impianti situati all'interno delle dipendenze bancarie o in altri locali in cui viga un orario di apertura al pubblico.
 - (d) Pagamento pedaggi autostradali: presso i caselli appositamente abilitati che espongono il marchio FASTpay ubicati sul territorio nazionale. Il servizio funziona, di norma 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fatta eccezione negli orari in cui avviene a livello di sistema il riallineamento degli archivi e le registrazioni contabili.
 - (e) Versamento di banconote ed assegni agli Sportelli Self-Service: presso tutti gli sportelli Self-Service della Banca. Il servizio

funziona di norma 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per gli sportelli Self-Service ubicati all'esterno delle Filiali, in orari di apertura dello sportello bancario al pubblico per gli sportelli Self-Service ubicati all'interno delle Filiali. L'utilizzo del servizio non è fruibile negli orari in cui avviene a livello di sistema il riallineamento degli archivi e le registrazioni contabili, nonché per gli impianti situati all'interno delle dipendenze bancarie o in altri locali in cui viga un orario di apertura al pubblico.

4. CREDENZIALI DI ACCESSO

- 4.1 Per l'accesso al Servizio, la Banca fornisce al Cliente una carta di pagamento ("Carta di Debito") e, in busta sigillata, il P.I.N. associato alla stessa. Il P.I.N. è sconosciuto al personale della Banca.
- 4.2 Il Cliente prende atto che il P.I.N. e la Carta di Debito sono strettamente personali e non possono essere ceduti a terzi. Il Cliente è tenuto a mantenere segreto il P.I.N. che deve essere conservato in luogo ben separato e/o non riconducibile alla Carta di Debito.
- 4.3 La Banca, di sua iniziativa, può inviare per posta la Carta di Debito solo in caso di sostituzione di quella in scadenza. Il Cliente può richiedere l'invio della Carta di Debito per posta.

5. IDENTIFICAZIONE CLIENTE

- 5.1 L'identificazione del Cliente e la conseguente operatività viene effettuata tramite l'inserimento della Carta di Debito nelle apparecchiature e la digitazione del proprio P.I.N. associato al Servizio.

6. STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA

- 6.1 La Carta di Debito consente i seguenti utilizzi tramite diversi circuiti.
 - a) Circuito Bancomat con il quale il Cliente può, entro i limiti previsti dall'Articolo 8 (Limiti di utilizzo) della presente Sezione, effettuare prelievi di denaro contante e consultazione del conto corrente associato al Servizio presso sportelli A.T.M. contraddistinti dal marchio Bancomat ubicati sul territorio nazionale, digitando il codice segreto P.I.N..
 - b) Circuito PagoBancomat con il quale il Cliente può, entro i limiti previsti dall'Articolo 8 (Limiti di utilizzo) della presente Sezione, effettuare acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali che espongono il marchio PagoBancomat ubicati sul territorio nazionale o ricariche di telefonia mobile presso sportelli A.T.M. contraddistinti dal marchio Bancomat ubicati sul territorio nazionale, digitando il codice segreto P.I.N..
 - c) Circuito Cirrus con il quale il Cliente può, entro i limiti previsti dall'Articolo 8 (Limiti di utilizzo) della presente Sezione, effettuare prelievi di denaro contante presso sportelli A.T.M. contraddistinti dal marchio CIRRUS ubicati sul territorio nazionale ed internazionale, digitando il codice segreto P.I.N..
 - d) Circuito Maestro con il quale il Cliente può, entro i limiti previsti dall'Articolo 8 (Limiti di utilizzo) della presente Sezione, di effettuare acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali che espongono il marchio MAESTRO ubicati sul territorio nazionale ed internazionale, digitando il codice segreto P.I.N..
 - e) Circuito FASTpay con il quale il Cliente può, entro i limiti previsti dall'Articolo 8 (Limiti di utilizzo) della presente Sezione, effettuare il pagamento dei pedaggi autostradali presso i caselli appositamente abilitati che espongono il marchio FASTpay ubicati sul territorio nazionale, senza digitazione del P.I.N..
- 6.2 A discrezione della Banca ed esclusivamente sugli A.T.M. appositamente abilitati, il Servizio può consentire di effettuare operazioni aggiuntive quali, a titolo esemplificativo, disposizioni contabili, pagamento utenze, rilascio carnet assegni, consultazione rapporti collegati al singolo NDG (Numero Direzione Generale) e quanto altro la Banca si riserverà in futuro di consentire al Cliente titolare del Servizio. Tali funzioni e le successive innovazioni verranno portate a conoscenza del Cliente nei modi d'uso. Resta espressamente inteso che l'identificazione delle predette fattispecie non esclude altre e diverse funzioni aggiuntive.
- 6.3 A discrezione della Banca ed esclusivamente sugli Sportelli Self-Service della Banca appositamente abilitati, il Servizio può consentire, unicamente all'/gli intestatario/i del conto corrente, di effettuare operazioni di versamento di banconote e assegni e quanto altro la Banca si riserverà in futuro di consentire al Cliente.

Il versamento di banconote, previa verifica da parte dello Sportello Self-Service - predisposto con sistemi certificati di verifica delle banconote -, verrà accreditato per l'importo corrispondente alle banconote considerate conformi come da ricevuta rilasciata al Cliente. Le banconote considerate logore o sospette di falsità verranno trattenute dallo Sportello Self-Service e saranno sottoposte a successiva verifica da parte della Banca.

Il versamento di assegni verrà reso disponibile nei tempi necessari affinché la Banca possa controllarne l'importo e i requisiti formali e sostanziali; in caso di difformità la Banca, nella stessa giornata operativa, provvederà all'annullamento dell'accredito relativo all'assegno versato e alla eventuale rinegoziazione previa sistemazione.

Senza pregiudizio di quanto previsto dal Servizio, nei confronti del Cliente fa prova lo scontrino rilasciato dallo Sportello Self-Service all'atto dell'operazione stessa conseguente all'importo del versamento digitato manualmente dal Cliente con riserva di verifica da parte della Banca salvo buon fine.

Per le condizioni economiche e valute applicate alle operazioni di versamento di banconote e assegni tramite gli Sportelli Self-Service, si fa rimando quanto indicato nel Documento di Sintesi.

Le funzioni e le successive innovazioni verranno portate a conoscenza del Cliente nei modi d'uso. Resta espressamente inteso che l'identificazione delle predette fattispecie non esclude altre e diverse funzioni aggiuntive.

7. SOGGETTI AUTORIZZATI E RAPPORTI UTILIZZABILI

- 7.1 Il Servizio è abbinato ad un conto corrente di corrispondenza e può essere rilasciato ad unico intestatario, che può essere titolare o delegato ad operare sul rapporto di conto corrente sottostante.



- 7.2 Nel caso in cui il Servizio sia collegato ad un conto corrente cointestato con facoltà disgiunta il contratto può essere intestato ad uno solo di essi o al delegato; nel caso in cui il Servizio sia intestato al soggetto delegato ad operare sul conto corrente, il Cliente deve essere autorizzato dall'intestatario/dai cointestatari del conto corrente.
- 7.3 Con riferimento alla clientela diversa dalle persone fisiche, il Servizio deve essere richiesto dal legale rappresentante ed il contratto può essere intestato al legale rappresentante medesimo od ai nominativi da questo delegati.
- 7.4 Il Servizio non può essere collegato ai conti correnti cointestati a firme congiunte.

8. LIMITI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

- 8.1 Il Cliente, per le operazioni dispositive, è tenuto ad operare, in ogni caso, nei limiti contrattualmente previsti ed entro il saldo disponibile del conto corrente a cui il Servizio è collegato.
- 8.2 In caso del mancato rispetto del precedente Articolo 8.1., la Banca si riserva la facoltà di segnalare i dati relativi al Servizio ed alle generalità del Cliente, ai sensi della normativa vigente, alla C.A.I. istituita presso la Banca d'Italia, informando il Cliente come previsto dall'Articolo 20.2 (Comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente) della Sezione I.
- 8.3 In casi sporadici, per cause indipendenti dalla Banca ma connessi alla funzionalità del Sistema, il Servizio può essere utilizzato nei limiti contrattualmente previsti in assenza della verifica del saldo disponibile del conto corrente associato al Servizio.

9. OBBLIGHI GENERALI IN RELAZIONE AL SERVIZIO

Obblighi generali della Banca in relazione al Servizio

- 9.1 La Banca:
 - (a) deve garantire che i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo del Servizio, indicati nell'Articolo 4 (Credenziali di accesso) della presente Sezione, siano accessibili unicamente all'intestatario dello stesso;
 - (b) non deve inviare al Cliente Carte di Debito non richieste dal Cliente, tranne nel caso in cui quella in possesso del Cliente debba essere sostituita;
 - (c) deve assicurare che il Cliente abbia sempre a sua disposizione strumenti adeguati per:
 - (c.i) effettuare in modo efficace la notifica alla Banca in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle credenziali e/o del Servizio, secondo le modalità indicate nell'Articolo 11 (Comunicazione da parte del Cliente di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle credenziali di accesso al Servizio) della presente Sezione; o
 - (c.ii) richiedere lo sblocco del Servizio se la Banca ha provveduto a bloccarlo secondo quanto previsto negli Articoli 14.1 e 14.2 (Blocco del Servizio) della presente Sezione;
 - (d) deve adoperarsi per impedire qualsiasi uso del Servizio dopo che il furto, lo smarrimento, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato delle credenziali sono stati notificati alla Banca.
- 9.2 La Banca è responsabile dei rischi derivanti dalla spedizione delle credenziali di accesso personalizzate.

Obblighi generali del Cliente in relazione al Servizio

- 9.3 Il Cliente deve utilizzare il Servizio in base ai termini e alle condizioni di cui alla presente Sezione.
- 9.4 Il Cliente, non appena ricevute le credenziali personalizzate e attivato il Servizio, deve immediatamente adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del Servizio e delle credenziali personalizzate.

10. PROVA DELLE OPERAZIONI

- 10.1 L'addebito in conto corrente delle operazioni effettuate con il Servizio viene eseguito dalla Banca sulla base delle registrazioni effettuate dallo sportello automatico o dai terminali presso cui sono state eseguite le operazioni.
- 10.2 Nei confronti del Cliente fa prova la comunicazione scritta (scontrino) rilasciata dall'A.T.M., dal terminale P.O.S. o dall'apparecchiatura elettronica all'atto dell'operazione.
- 10.3 Nel caso in cui lo scontrino - ancorché richiesto - non venga emesso ovvero qualora il Cliente scelga di non richiedere la stampa dello scontrino prima di dare corso all'operazione di prelevamento o di acquisto - laddove vi sia la possibilità di accedere a tale scelta -, resta inteso che l'addebito in conto corrente verrà eseguito dalla Banca sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente presso gli A.T.M., i terminali P.O.S. e le apparecchiature elettroniche, i cui Giornali di Fondo, riproducenti le suddette registrazioni, fanno piena prova nei confronti del Cliente.
- 10.4 Il Cliente riconosce espressamente l'estraneità della Banca ai rapporti intercorrenti tra il Cliente stesso e gli esercizi convenzionati per i beni acquistati e/o i servizi ottenuti tramite i terminali P.O.S o dall'apparecchiatura elettronica. In ogni caso, l'ordine di giroconto elettronico impartito mediante utilizzo del Servizio con addebito sul conto corrente collegato è irrevocabile, la prova delle operazioni eseguite sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca e delle registrazioni telefoniche effettuate dalla Banca e/o dalla Società incaricata del servizio.
- 10.5 Le informazioni relative a saldi e movimenti rese tramite le apparecchiature A.T.M. vengono fornite per ottimizzare con reciproco vantaggio il rapporto con il Cliente, ma le stesse trovano unica e probante conferma nelle comunicazioni periodiche inviate o rese disponibili dalla Banca.

11. COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE DI FURTO, SMARRIMENTO, APPROPRIAZIONE INDEBITA O USO NON AUTORIZZATO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO AL SERVIZIO

- 11.1 Il Cliente deve comunicare, senza indugio, il furto, lo smarrimento, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato delle credenziali di accesso al Servizio di cui all'Articolo 4 (Credenziali di accesso) della presente Sezione alla Banca o al soggetto



terzo dalla stessa designato, con le modalità e secondo le procedure descritte nei successivi Articoli 13.1 e 13.2 di questa Sezione (Obblighi del Titolare in caso di smarrimento o sottrazione delle credenziali di accesso).

- 11.2 La comunicazione del furto, dello smarrimento, dell'appropriazione indebita o dell'uso non autorizzato delle credenziali di accesso al Servizio si considera ricevuta dalla Banca e, quindi, opponibile alla stessa, se effettuata nelle modalità previste nei successivi Articoli 13.1 e 13.2 (Obblighi del Titolare in caso di smarrimento o sottrazione delle credenziali di accesso) di questa Sezione.

12. RIMBORSO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CREDENZIALI DI ACCESSO RUBATE, SMARRITE O OGGETTO DI APPROPRIAZIONE INDEBITA O USO NON AUTORIZZATO

- 12.1 Salvo il caso in cui il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello Strumento di Pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi degli Articoli 13.1 e 13.2 di questa Sezione (Obblighi del Titolare in caso di smarrimento o sottrazione delle credenziali di accesso), il Cliente medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento.
- 11.2 Salvo i casi in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo dello Strumento di Pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all'obbligo di cui all'Articolo 13.3 di questa Sezione (Obblighi del Titolare in caso di smarrimento o sottrazione delle credenziali di accesso).
- 12.3 Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'Articolo 11.1 (Comunicazione da parte del cliente di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle credenziali di accesso al servizio) di questa Sezione, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di Pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al precedente Articolo 12.1.

13. OBBLIGHI DEL TITOLARE IN CASO DI SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO

- 13.1 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 9 della presente Sezione in merito agli Obblighi generali della Banca in relazione al Servizio, la comunicazione del furto, dello smarrimento, dell'appropriazione indebita o dell'uso non autorizzato delle credenziali di accesso al Servizio deve essere immediatamente segnalata alla Banca o al soggetto terzo dalla stessa designato.
- 13.2 Il Cliente deve presentare denuncia non appena possibile all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, fornendone immediata copia alla Banca su richiesta.
- 13.3 La segnalazione si considera ricevuta dalla Banca o dal soggetto terzo dalla stessa designato - ed è quindi opponibile agli stessi - nel momento in cui:
- a) è effettuata dal Cliente contattando telefonicamente il soggetto terzo designato 24 su 24 ore al numero telefonico riportato sul sito web www.crvolterra.it;
 - b) è effettuata dal Cliente recandosi di persona presso la Banca.
- 13.4 La Banca o il soggetto terzo dalla stessa designato, entro un termine massimo di 30 (trenta) minuti da quando hanno ricevuto la comunicazione di cui al precedente Articolo 13.3, provvedono al blocco delle credenziali di accesso al Servizio, ove esso non sia stato disposto dal Cliente.

14. BLOCCO DEL SERVIZIO

- 14.1 Il Cliente può bloccare il Servizio:
- a) contattando telefonicamente il soggetto terzo designato 24 su 24 ore al numero telefonico riportato sul sito web www.crvolterra.it;
 - b) recandosi di persona presso la Banca;
 - c) digitando in modo errato per "tre" volte consecutive il P.I.N. sulle apparecchiature elettroniche.
- 14.2 La Banca può bloccare il Servizio se ritiene che sussistano giustificati motivi connessi ad una o più delle seguenti circostanze:
- (a) sicurezza del Servizio;
 - (b) sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento del Servizio;
 - (c) mancato rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 8 (Limiti di utilizzo) della presente Sezione.
- 14.3 Quando la Banca ritiene di procedere al blocco del Servizio, deve informarne il Cliente, ove possibile prima e, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco, e deve anche comunicargli le ragioni che lo hanno determinato, tranne quando tale comunicazione è contraria a ragioni di sicurezza o a norme nazionali o comunitarie.
- 14.4 Quando non sussistono più le esigenze di cui al precedente Articolo 14.2 lettere a) e b) che hanno giustificato il blocco, la Banca deve sbloccare il Servizio o, se non è possibile procedere allo sblocco, sostituire il Servizio bloccato con uno di nuova emissione.
- 14.5 Quando non sussistono più le esigenze di cui al precedente Articolo 14.2 lettera c) che hanno giustificato il blocco, la Banca si riserva la facoltà di sbloccare il Servizio.

Comunicazione del blocco del Servizio

- 14.6 La comunicazione al Cliente è effettuata con la modalità previste dall'Articolo 20.2 (Comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente) della Sezione I.

15. RISCHI

- 15.1 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei rischi connessi all'irregolare utilizzo del Servizio in assenza di adeguata provvista sul conto corrente associato al Servizio e al conseguente recesso da parte della Banca dell'autorizzazione ad utilizzare il Servizio.
- 15.2 In tale caso, i dati relativi al Servizio ed alle generalità del Cliente sono comunicati, ai sensi della normativa vigente, alla C.A.I.,

istituita presso la Banca d'Italia.

- 15.3 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei rischi connessi alla mancata cura nella conservazione e riservatezza dell'uso del P.I.N. e della Carta di Debito.

16. COMMISSIONI E SPESE RELATIVE AL SERVIZIO

- 16.1 Il Servizio viene fornito a titolo oneroso, fermo restando il diritto della Banca al rimborso delle spese e delle commissioni connesse all'esecuzione delle disposizioni impartite, secondo quanto indicato nel Documento di Sintesi.
- 16.2 Il Cliente è responsabile delle operazioni effettuate con il Servizio anche nel caso in cui il regolamento contabile avvenga successivamente alla chiusura del conto corrente abbinato al Servizio o al recesso del Servizio.
- 16.3 In ogni caso, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca il corrispettivo previsto per il Servizio relativamente al periodo di tempo di utilizzo del Servizio medesimo, secondo quanto indicato nel Documento di Sintesi ed a tal fine autorizza la Banca ad addebitare sul conto corrente di corrispondenza il predetto corrispettivo.

17. COMUNICAZIONI E NOTIFICHE E COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA

- 17.1 Tutte le comunicazioni e notifiche indirizzate dalla Banca al Cliente e dal Cliente alla Banca devono avvenire con le modalità indicate all'Articolo 20 (Comunicazioni e notifiche) della Sezione I.
- 17.2 Con riferimento alle comunicazioni periodiche che la Banca deve fornire al Cliente si rinvia a quanto previsto all'Articolo 6 (Comunicazioni periodiche alla clientela) della Sezione I.

18. DURATA E DIRITTO DI RECESSO

- 18.1 Il contratto relativo al Servizio è sottoscritto a tempo indeterminato, ancorché la Carta di Debito abbia una validità temporalmente determinata, alla cui scadenza seguirà il rilascio di una nuova Carta di Debito e fatto salvo quanto previsto ai successivi Articoli 18.2 e 18.3 della presente Sezione.
- 18.2 Fatta salva la prosecuzione del Servizio, concordata per iscritto, tra la Banca ed il Cliente con la medesima Carta di Debito a valere su un diverso conto corrente, il contratto cessa i propri effetti con la chiusura per qualsiasi motivo del conto corrente di corrispondenza. Nell'ipotesi in cui il Cliente sia delegato ad operare sul conto corrente di corrispondenza, il contratto relativo al Servizio cessa altresì i suoi effetti in caso di revoca della delega ad operare sul predetto conto.
- 18.3 Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di recesso si rinvia all'Articolo 19 (Recesso) della Sezione I.

SEZIONE VI CONDIZIONI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI BANCA VIRTUALE

Capo A - Banca Virtuale Informativa

DEFINIZIONI

I termini di seguito elencati ed utilizzati con la lettera iniziale maiuscola in questa Sezione, anche se al plurale, avranno il seguente significato:

- "**Banca**" indica la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A..
- "**Cliente**" indica il soggetto intestatario del rapporto contrattuale con la Banca.
- "**Codice Utente**" indica una sequenza di caratteri alfanumerici da digitare per accedere al servizio di Banca Virtuale.
- "**Documento di Sintesi**" indica il documento che costituisce il frontespizio del contratto stipulato con la Banca, ed è parte integrante del contratto stesso. Il Documento di Sintesi riporta le condizioni economiche applicate al contratto sottoscritto con la Banca.
- "**Manuale Utente**" indica il documento che contiene le istruzioni operative per l'utilizzo del servizio di Banca Virtuale.
- "**Password**" indica una serie di caratteri alfanumerici che costituisce la parola d'ordine per accedere al servizio di Banca Virtuale.
- "**P.I.N.**" indica con acronimo inglese (Personal Identification Number) il numero di identificazione personale da digitare per accedere al servizio di Banca Virtuale.

1. PREMESSA

- 1.1 Le norme di cui alla presente **SEZIONE VI, Capo A, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti che prevedono la prestazione del servizio di BANCA VIRTUALE di natura informativa collegato a determinati rapporti in essere con la Banca.**

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

- 2.1 Il servizio di Banca Virtuale di natura informativa fornito dalla Banca consente al Cliente (intestatario del servizio medesimo, di seguito il "Servizio"), esclusivamente a seguito di accesso diretto o tramite reindirizzamento al sito internet www.crvolterra.it.

it con le modalità di cui al successivo Articolo 4 (Credenziali di accesso e di utilizzo del Servizio), di ottenere informazioni sui rapporti indicati sul modulo contrattuale utilizzando un dispositivo elettronico collegato alla rete internet pubblica.

- 2.2 La Banca rende disponibile al Cliente le istruzioni operative tramite il Manuale Utente consultabile on line nell'applicativo.
- 2.3 La Banca, per l'espletamento del Servizio, può avvalersi di una terza società, con la quale la Banca ha stipulato un apposito accordo per la gestione del Servizio. Detto accordo prevede rigorosi obblighi di riservatezza ed adeguati presidi tecnologici per la sicurezza delle informazioni fornite.

3. ORARI DI UTILIZZO

- 3.1 L'utilizzo del Servizio da parte del Cliente è consentito 24/24 ore con limitazioni di orario in relazione alla funzione o attività richiesta.

4. CREDENZIALI DI ACCESSO E DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

- 4.1 L'accesso al Servizio viene consentito:
 - (a) da un Codice Utente, univoco e non modificabile, inviato con modalità elettronica all'indirizzo di posta elettronica fornito dal Cliente;
 - (b) da una Password di accesso consegnata al Cliente direttamente dalla Filiale presso cui è stata effettuata la sottoscrizione del contratto e che, al primo accesso, il Cliente è obbligato a modificare; il Cliente può variare in qualsiasi momento tale credenziale in autonomia anche in anticipo rispetto alla sua scadenza;
 - (c) da un P.I.N., che il Cliente è obbligato a creare personalmente al primo accesso; il Cliente può variare in qualsiasi momento tale credenziale anche in anticipo rispetto alla sua scadenza.

Le credenziali di accesso sono strettamente personali, non possono essere cedute a terzi; il Cliente è tenuto alla massima riservatezza nell'uso delle credenziali di accesso e alla loro conservazione in luogo separato e/o non riconducibile al Servizio.

- 4.2 L'utilizzo del Servizio avviene tramite le credenziali di accesso indicate al precedente Articolo 4.1, della presente Sezione, Capo A.

5. IDENTIFICAZIONE CLIENTE

- 5.1 L'identificazione del Cliente e la conseguente operatività viene eseguita tramite l'inserimento delle credenziali di accesso di cui all'Articolo 4 (Credenziali di accesso e di utilizzo del Servizio) della presente Sezione, Capo A.

6. OBBLIGHI GENERALI IN RELAZIONE AL SERVIZIO

Obblighi generali della Banca in relazione al Servizio

- 6.1 La Banca:
 - (a) deve garantire che i dispositivi personalizzati che consentono l'accesso e l'utilizzo al Servizio, indicati nell'Articolo 4 (Credenziali di accesso) della presente Sezione, Capo A, siano accessibili unicamente a colui che è abilitato ad utilizzare il Servizio;
 - (b) non deve attivare al Cliente servizi analoghi al Servizio non richiesti dal Cliente, a meno che il Servizio e/o le credenziali di accesso debbano essere sostituite;
 - (c) deve assicurare che il Cliente abbia sempre a sua disposizione strumenti adeguati per:
 - (c.i) effettuare in modo efficace la notifica alla Banca in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle credenziali di accesso/utilizzo del Servizio, secondo le modalità indicate nell'Articolo 8 (Comunicazione da parte del Cliente di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle credenziali di accesso al Servizio) della presente Sezione, Capo A; o
 - (c.ii) richiedere lo sblocco del Servizio se la Banca ha provveduto a bloccarlo secondo quanto previsto negli Articoli 10.1 e 10.2 (Blocco del Servizio) della presente Sezione, Capo A;
 - (d) deve adoperarsi per impedire qualsiasi uso del Servizio dopo che il furto, lo smarrimento, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato delle credenziali sono stati notificati alla Banca.
- 6.2 La Banca è responsabile dei rischi derivanti dalla spedizione delle credenziali di accesso personalizzate.

Obblighi generali del Cliente in relazione al Servizio

- 6.3 Il Cliente deve utilizzare il Servizio in base ai termini e alle condizioni di cui alla presente Sezione, Capo A.
- 6.4 Il Cliente, non appena ricevute le credenziali personalizzate e attivato il Servizio, deve immediatamente adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del Servizio e delle credenziali personalizzate.

7. SOGGETTI AUTORIZZATI E RAPPORTI INDICATI

- 7.1 Il Servizio può essere rilasciato ad unico intestatario, che sia titolare dei rapporti sui quali è attivato il Servizio. Il Servizio non può essere intestato al delegato ad operare sui predetti rapporti.
- 7.2 Nel caso in cui il Servizio sia rilasciato su rapporti cointestati con facoltà disgiunta, il contratto può essere intestato ad uno solo dei cointestatari.
- 7.3 Con riferimento alla clientela diversa dalle persone fisiche, il Servizio deve essere richiesto dal legale rappresentante ed il contratto viene intestato direttamente all'ente rappresentato, titolare dei rapporti sui quali è attivato il Servizio medesimo.
- 7.4 Il Servizio non può essere rilasciato sui rapporti cointestati a firme congiunte.



8. COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE DI FURTO, SMARRIMENTO, APPROPRIAZIONE INDEBITA O USO NON AUTORIZZATO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO AL SERVIZIO

- 8.1 Il Cliente deve comunicare, senza indugio, il furto, lo smarrimento, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato delle credenziali di accesso al Servizio di cui all'Articolo 4 (Credenziali di accesso e di utilizzo del Servizio) di questa Sezione, Capo A, alla Banca o al soggetto terzo dalla stessa designato, con le modalità e secondo le procedure descritte nel successivo Articolo 9 (Obblighi del Titolare in caso di smarrimento o sottrazione delle credenziali di accesso) di questa Sezione, Capo A.
- 8.2 La comunicazione del furto, dello smarrimento, dell'appropriazione indebita o dell'uso non autorizzato delle credenziali di accesso al Servizio si considera ricevuta dalla Banca e, quindi, opponibile alla stessa, se effettuata nelle modalità previste nel successivo Articolo 9 (Obblighi del Titolare in caso di smarrimento o sottrazione delle credenziali di accesso) di questa Sezione.

9. OBBLIGHI DEL CLIENTE IN CASO DI SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO

- 9.1 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 6 (Obblighi generali in relazione all'utilizzo del Servizio) della presente Sezione, Capo A, la comunicazione del furto, dello smarrimento, dell'appropriazione indebita o dell'uso non autorizzato delle credenziali di accesso al Servizio deve essere immediatamente segnalata alla Banca o al soggetto terzo dalla stessa designato.
- 9.2 Il Cliente deve presentare denuncia non appena possibile all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, fornendone immediata copia alla Banca su richiesta.
- 9.3 La segnalazione si considera ricevuta dalla Banca o dal soggetto terzo dalla stessa designato - ed è quindi opponibile agli stessi - nel momento in cui:
- a) è effettuata personalmente dal Cliente tramite l'accesso al Servizio;
 - b) è effettuata dal Cliente contattando telefonicamente il soggetto terzo designato 24 su 24 ore al numero telefonico riportato sul sito web www.crvolterra.it;
 - c) è effettuata dal Cliente recandosi di persona presso la Banca.
- 9.4 La Banca o il soggetto terzo dalla stessa designato, entro un termine massimo di 30 (trenta) minuti da quando hanno ricevuto la comunicazione di cui al precedente Articolo 9.3, provvedono al blocco delle credenziali di accesso al Servizio, ove esso non sia stato disposto dal Cliente.

10. BLOCCO DEL SERVIZIO

- 10.1 Il Cliente può bloccare il Servizio:
- a) contattando telefonicamente il soggetto terzo designato 24 ore su 24 ed al numero telefonico riportati sul sito web www.crvolterra.it;
 - b) recandosi di persona presso la Banca;
 - c) direttamente dal proprio applicativo tramite l'apposita funzione;
 - d) digitando in modo errato per 3 "tre" volte consecutive il codice P.I.N..
- 10.2 La Banca può bloccare il Servizio se ritiene che sussistano giustificati motivi connessi ad una o più delle seguenti circostanze:
- (a) sicurezza del Servizio;
 - (b) sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento del Servizio.
- 10.3 Quando la Banca ritiene di procedere al blocco del Servizio, deve informarne il Cliente, ove possibile prima e, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco, e deve anche comunicargli le ragioni che lo hanno determinato, tranne quando tale comunicazione è contraria a ragioni di sicurezza o a norme nazionali o comunitarie.
- 10.4 Quando non sussistono più le esigenze di cui al precedente Articolo 10.2 della presente Sezione che hanno giustificato il blocco, la Banca deve sbloccare il Servizio o, se non è possibile procedere allo sblocco, sostituire il servizio bloccato con uno di nuova emissione.

Comunicazione del blocco del Servizio

- 10.5 La comunicazione al Cliente è effettuata con la modalità previste dall'Articolo 20.2 (Comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente) della Sezione I.

11. RISCHI ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

- 11.1 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei rischi insiti nella trasmissione dei dati tramite la rete Internet pubblica, per i quali assume piena e totale responsabilità.
- 11.2 Il Cliente prende atto che la responsabilità della Banca è esclusa se la mancata fornitura del Servizio è dipendente da caso fortuito, causa di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca) ovvero dall'adempimento di obblighi ad essa imposti da norme di legge nazionali o comunitarie (ivi espressamente inclusi i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità).
- 11.3 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei rischi connessi alla mancata cura nella conservazione e riservatezza nell'uso delle credenziali di accesso.

12. COMMISSIONI E SPESE RELATIVE AL SERVIZIO

- 12.1 Il Servizio viene fornito a titolo oneroso.
- 12.2 In ogni caso, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca il corrispettivo previsto per il Servizio relativo al periodo di tempo di utilizzo del Servizio stesso secondo quanto indicato nel Documento di Sintesi ed a tal fine il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul conto corrente indicato nel modulo contrattuale il predetto corrispettivo.



**CASSA DI RISPARMIO
DI VOLTERRA**

12.3 Sono a carico del Cliente i canoni dovuti per l'utilizzo delle linee telefoniche e telematiche, nonché tutte le spese che il Cliente dovesse sostenere per apparati tecnici necessari per il collegamento, l'utilizzo dei servizi telematici, le spese per eventuali software personalizzati, a seconda delle esigenze di volta in volta manifestate.

13. COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

13.1 Tutte le comunicazioni e notifiche indirizzate dalla Banca al Cliente e dal Cliente alla Banca devono avvenire con le modalità indicate all'Articolo 20 (Comunicazioni e notifiche) della Sezione I.

Comunicazioni periodiche alla clientela

13.2 Si rinvia a quanto previsto all'Articolo 6 (Comunicazioni periodiche alla clientela) della Sezione I.

14. DURATA E DIRITTO DI RECESSO

14.1 Il contratto relativo al Servizio è sottoscritto a tempo indeterminato, fatta salva la chiusura per qualsiasi motivo di tutti i rapporti su cui è fornito il Servizio ed indicati nel modulo contrattuale. Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di recesso si rinvia all'Articolo 19 (Recesso) della Sezione I.

SEZIONE VI CONDIZIONI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI BANCA VIRTUALE

Capo B - Banca Virtuale Dispositiva

DEFINIZIONI

I termini di seguito elencati ed utilizzati con la lettera iniziale maiuscola in questa Sezione, anche se al plurale, avranno il seguente significato:

- "**Banca**" indica la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.
- "**Cliente**" indica il soggetto intestatario del rapporto contrattuale con la Banca.
- "**Codice Utente**" indica una sequenza di caratteri alfanumerici da digitare per accedere al servizio di Banca Virtuale.
- "**Documento di Sintesi**" indica il documento che costituisce il frontespizio del contratto stipulato con la Banca, ed è parte integrante del contratto stesso. Il Documento di Sintesi riporta le condizioni economiche applicate al contratto sottoscritto con la Banca.
- "**Manuale Utente**" indica il documento che contiene le istruzioni operative per l'utilizzo del servizio di Banca Virtuale.
- "**O.T.P.**" indica con acronimo inglese (One Time Password) il codice, calcolato in modo casuale e randomico, per l'accesso e l'utilizzo del servizio di Banca Virtuale dispositiva.
- "**Password**" indica una serie di caratteri alfanumerici che costituisce la parola d'ordine per accedere al servizio di Banca Virtuale.
- "**P.I.N.**" indica con acronimo inglese (Personal Identification Number) il numero di identificazione personale da digitare per accedere al servizio di Banca Virtuale.
- "**Strumenti di Pagamento**" indica qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca, di cui si avvale il Cliente per dare alla Banca un Ordine di Pagamento.

1. PREMESSA

1.1 **Le norme di cui alla presente SEZIONE VI, Capo B, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti che prevedono la prestazione del servizio di BANCA VIRTUALE di natura dispositiva ed anche informativa collegato a determinati rapporti in essere con la Banca.**

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

2.1 Il servizio di Banca Virtuale di natura dispositiva fornito dalla Banca consente al Cliente (intestatario del servizio medesimo, di seguito il "Servizio"), esclusivamente a seguito di accesso diretto o tramite reindirizzamento al sito internet www.crvolterra.it con le modalità di cui al successivo Articolo 4 (Credenziali di accesso e di utilizzo del Servizio), di ottenere informazioni sui rapporti indicati nel modulo contrattuale e di dare esecuzione alle specifiche attività - di carattere dispositivo e/o informativo - abilitate o che venissero in seguito rese disponibili utilizzando un personal computer collegato alla rete internet pubblica. Tale Servizio è uno Strumento di Pagamento.

2.2 La Banca rende disponibile al Cliente le istruzioni operative tramite il Manuale Utente consultabile on line nell'applicativo.

2.3 La Banca, per l'espletamento del Servizio, può avvalersi di una terza società, con la quale la Banca ha stipulato un apposito accordo per la gestione del Servizio. Detto accordo prevede rigorosi obblighi di riservatezza ed adeguati presidi tecnologici per la sicurezza delle transazioni e delle informazioni fornite.

3. ORARI DI UTILIZZO

3.1 L'utilizzo del Servizio da parte del Cliente è consentito 24/24 ore con limitazioni di orario in relazione alla funzione o attività richiesta.

4. CREDENZIALI DI ACCESSO E DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Versione contratti per PRIVATI

4.1 L'accesso al Servizio viene consentito:

- (a) da un Codice Utente, univoco e non modificabile, inviato con modalità elettronica all'indirizzo di posta elettronica fornito dal Cliente;
- (b) da una Password di accesso consegnata al Cliente direttamente dalla Filiale presso cui è stata effettuata la sottoscrizione del contratto e che, al primo accesso, il Cliente è obbligato a modificare; il Cliente può variare in qualsiasi momento tale credenziale in autonomia anche in anticipo rispetto alla sua scadenza;
- (c) da un O.T.P. consegnato al Cliente direttamente dalla Filiale presso cui è stata effettuata la sottoscrizione del contratto.

Le credenziali di accesso sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi; il Cliente è tenuto alla massima riservatezza nell'uso delle credenziali di accesso e alla loro conservazione in luogo separato e/o non riconducibile al Servizio.

4.2 L'utilizzo del Servizio per funzioni informative avviene tramite le credenziali di accesso indicate al precedente Articolo 4.1.

4.3 L'utilizzo del Servizio per funzioni dispositive avviene previa autorizzazione delle disposizioni impartite tramite l'O.T.P..

Qualora il Cliente impartisca disposizioni in circostanze di indisponibilità del sistema, esse potranno essere accolte come prenotazioni e prontamente eseguite al ripristino della normale funzionalità.

Il Cliente non potrà utilizzare, per le operazioni dispositive, la funzione di posta elettronica disponibile sulla rete Internet pubblica. Le operazioni disposte mediante posta elettronica non verranno accettate o eseguite dalla Banca, senza alcun obbligo di comunicazione nei confronti del Cliente. La funzione di posta elettronica è da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni non dispositive tra Cliente/Banca e Banca/Cliente.

Versione contratti BUSINESS

4.4 L'accesso al Servizio viene consentito:

- da un Codice Utente, univoco e non modificabile, inviato con modalità elettronica all'indirizzo di posta elettronica fornito dal Cliente;
- da una Password di accesso consegnata al Cliente direttamente dalla Filiale presso cui è stata effettuata la sottoscrizione del contratto e che, al primo accesso, il Cliente è obbligato a modificare; il Cliente può variare in qualsiasi momento tale credenziale anche in anticipo rispetto alla sua scadenza;
- da un P.I.N. che il Cliente è obbligato a creare personalmente al primo accesso; il Cliente può variare in qualsiasi momento tale credenziale anche in anticipo rispetto alla sua scadenza.

Le credenziali di accesso sono strettamente personali e non possono essere cedute terzi; il Cliente è tenuto alla massima riservatezza nell'uso delle credenziali di accesso e alla loro conservazione in luogo separato e/o non riconducibile al Servizio.

4.5 L'utilizzo del Servizio per funzioni informative avviene tramite le credenziali di accesso indicate al precedente Articolo 4.1.

4.6 L'utilizzo del Servizio a carattere dispositivo avviene previa autorizzazione delle disposizioni impartite tramite l'O.T.P., consegnato al Cliente direttamente dalla Filiale presso cui è stata effettuata la sottoscrizione del contratto. L'O.T.P. è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi; il Cliente è tenuto alla sua conservazione in luogo separato e/o non riconducibile alle credenziali di accesso al Servizio.

Qualora il Cliente impartisca disposizioni in circostanze di indisponibilità del sistema, esse potranno essere accolte come prenotazioni e prontamente eseguite al ripristino della normale funzionalità.

Il Cliente non potrà utilizzare, per le operazioni dispositive, la funzione di posta elettronica disponibile sulla rete Internet. Le operazioni disposte mediante posta elettronica non verranno accettate o eseguite dalla Banca, senza alcun obbligo di comunicazione nei confronti del Cliente. La funzione di posta elettronica è da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni non dispositive tra Cliente/Banca e Banca/Cliente.

5. IDENTIFICAZIONE CLIENTE

5.1 L'identificazione del Cliente e la conseguente operatività viene eseguita tramite l'inserimento delle credenziali di accesso e - per la versione contratti BUSINESS - dall'O.T.P., di cui all'Articolo 4 (Credenziali di accesso e di utilizzo del servizio) della presente Sezione, Capo B.

6. OBBLIGHI GENERALI IN RELAZIONE AL SERVIZIO

Obblighi generali della Banca

6.1 La Banca:

- (a) deve garantire che i dispositivi personalizzati che consentono l'accesso e l'utilizzo al Servizio, indicati nell'Articolo 4 (Credenziali di accesso) della presente Sezione, Capo B, siano accessibili unicamente a colui che è abilitato ad utilizzare il Servizio;
- (b) non deve attivare al Cliente servizi analoghi al Servizio non richiesti dal Cliente, a meno che il Servizio e/o le credenziali di accesso debbano essere sostituite;
- (c) deve assicurare che il Cliente abbia sempre a sua disposizione strumenti adeguati per:
 - (c.i) effettuare in modo efficace la notifica alla Banca in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle credenziali di accesso/utilizzo del Servizio, secondo le modalità indicate nell'Articolo 10 (Comunicazione da parte del Cliente di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle credenziali di accesso al

Servizio) della presente Sezione, Capo B; o

(c.ii) richiedere lo sblocco del Servizio se la Banca ha provveduto a bloccarlo secondo quanto previsto negli Articoli 13.1 e 13.2

(Blocco del Servizio) della presente Sezione, Capo B;

(d) deve adoperarsi per impedire qualsiasi uso del Servizio dopo che il furto, lo smarrimento, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato delle credenziali sono stati notificati alla Banca.

6.2 La Banca è responsabile dei rischi derivanti dalla spedizione delle credenziali di accesso personalizzate.

Obblighi generali del Cliente

6.3 Il Cliente deve utilizzare il Servizio in base ai termini e alle condizioni di cui alla presente Sezione, Capo B.

6.4 Il Cliente, non appena ricevute le credenziali personalizzate e attivato il Servizio, deve immediatamente adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del Servizio e delle credenziali personalizzate.

7. SOGGETTI AUTORIZZATI E RAPPORTI INDICATI

7.1 Il Servizio può essere rilasciato ad un unico intestatario, che sia titolare dei rapporti su cui è attivato il Servizio. Il Servizio non può essere intestato al delegato ad operare sui predetti rapporti.

7.2 Nel caso in cui il Servizio sia rilasciato su rapporti cointestati con facoltà disgiunta il contratto può essere intestato ad uno solo dei cointestati.

7.3 Con riferimento alla clientela diversa dalle persone fisiche, il Servizio deve essere richiesto dal legale rappresentante ed il contratto viene intestato direttamente all'ente rappresentato, titolare dei rapporti sui quali è attivato il Servizio medesimo.

7.4 Il Servizio non può essere rilasciato sui rapporti cointestati a firme congiunte.

8. LIMITI DI UTILIZZO

8.1 Il Cliente, per le operazioni dispositive, è tenuto ad operare, in ogni caso, nei limiti contrattualmente previsti ed entro il saldo disponibile dei rapporti indicati su cui è rilasciato il Servizio.

L'Articolo 8.2 che segue si applica solo ai contratti per PRIVATI

8.2 Il Cliente prende atto che è in ogni caso preclusa la possibilità di richiedere l'esecuzione di operazioni in titoli "ad alto rischio" ai sensi del documento Consob sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (Delibera Consob n. 16190/2007 e successive modifiche ed integrazioni), quali, ad esempio le operazioni in strumenti derivati (ad eccezione dei Warrant e dei Covered Warrant) e le operazioni eseguite al di fuori dei mercati organizzati regolamentati e degli MTF (Multilateral Trading Facility). Il Cliente prende altresì atto che, qualora il Sistema Informativo della Banca ravvisi una operazione in titoli non congruente con il profilo di rischio del Cliente, ovvero un'operazione in conflitto di interessi, tali circostanze impediranno l'esecuzione della disposizione.

9. PROVA DELLE OPERAZIONI

9.1 Le comunicazioni telematiche con la Banca intrattenute dal Cliente e le operazioni del medesimo disposte verranno registrate da apposite apparecchiature elettroniche. Gli atti, i dati, i documenti, le comunicazioni e quant'altro posto in essere dal Cliente mediante l'utilizzo dei Codici Identificativi personali hanno valore di sottoscrizione elettronica equiparata a quella cartacea e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Le comunicazioni e le scritturazioni contabili operate dalla Banca in relazione al Servizio costituiscono piena prova delle operazioni eseguite.

9.2 Il Cliente riconosce fin d'ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in conseguenza dell'utilizzo del Servizio. Le parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura del Servizio, la prova delle operazioni eseguite sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca e delle registrazioni effettuate dalla Banca e/o dalla società incaricata di fornire il Servizio.

9.3 Le informazioni relative a saldi e movimenti vengono fornite dalla Banca per ottimizzare con reciproco vantaggio il rapporto con il Cliente, ma le stesse trovano unica e probante conferma nelle comunicazioni inviate o rese disponibili dalla Banca.

9.4 La Banca, su richiesta del Cliente, mette a disposizione dello stesso un'informativa elettronica tramite cui il Cliente viene tempestivamente informato delle transazioni effettuate.

10. COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE DI FURTO, SMARRIMENTO, APPROPRIAZIONE INDEBITA O USO NON AUTORIZZATO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO ED UTILIZZO DEL SERVIZIO

10.1 Il Cliente deve comunicare, senza indugio, il furto, lo smarrimento, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato delle credenziali di accesso ed utilizzo del Servizio di cui all'Articolo 4 di questa Sezione, Capo B, alla Banca o al soggetto terzo dalla stessa designato, con le modalità e secondo le procedure descritte nel successivo Articolo 12 (Obblighi del Titolare in caso di smarrimento o sottrazione delle credenziali di accesso) di questa Sezione, Capo B.

10.2 La comunicazione del furto, dello smarrimento, dell'appropriazione indebita o dell'uso non autorizzato delle credenziali di accesso al Servizio si considera ricevuta dalla Banca e, quindi, opponibile alla stessa, se effettuata nelle modalità previste nel successivo Articolo 12 (Obblighi del Titolare in caso di smarrimento o sottrazione delle credenziali di accesso) di questa Sezione, Capo B.

11. RIMBORSO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CREDENZIALI DI ACCESSO RUBATE, SMARRITE O OGGETTO DI APPROPRIAZIONE INDEBITA O USO NON AUTORIZZATO

11.1 Salvo il caso in cui il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza



delle credenziali di accesso/utilizzo del Servizio, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'Articolo 12.3 (Obblighi del Titolare in caso di smarrimento o sottrazione delle credenziali di accesso) di questa Sezione, Capo B, il Cliente medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito del Servizio conseguente al furto o smarrimento delle credenziali di accesso/utilizzo.

- 11.2 Salvo i casi in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo del Servizio in seguito allo smarrimento, sottrazione o utilizzo indebito delle credenziali di accesso/utilizzo quando la comunicazione del furto, dello smarrimento, dell'appropriazione indebita o dell'uso non autorizzato delle credenziali di accesso è divenuta opponibile alla Banca ai sensi dell'Articolo 12.3 (Obblighi del Titolare in caso di smarrimento o sottrazione delle credenziali di accesso) di questa Sezione, Capo B.
- 11.3 Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'Articolo 10.1 (Comunicazione da parte del Cliente di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle credenziali di accesso ed utilizzo del Servizio) di questa Sezione, Capo B, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di Pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al precedente Articolo 11.1.

12. OBBLIGHI DEL CLIENTE IN CASO DI SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO/UTILIZZO

- 12.1 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 6 (Obblighi generali in relazione al Servizio) della presente Sezione, Capo B, la comunicazione del furto, dello smarrimento, dell'appropriazione indebita o dell'uso non autorizzato delle credenziali di accesso al Servizio deve essere immediatamente segnalata alla Banca o al soggetto terzo dalla stessa designato.
- 12.2 Il Cliente deve presentare denuncia non appena possibile all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, fornendone immediata copia alla Banca su richiesta.
- 12.3 La segnalazione si considera ricevuta dalla Banca o dal soggetto terzo dalla stessa designato - ed è quindi opponibile agli stessi - nel momento in cui:
- a) è effettuata personalmente dal Cliente tramite l'accesso al Servizio;
 - b) è effettuata dal Cliente contattando telefonicamente il soggetto terzo designato 24 ore su 24 ed al numero telefonico riportati sul sito web www.crvolterra.it;
 - c) è effettuata dal Cliente recandosi di persona presso la Banca.
- 12.4 La Banca o il soggetto terzo dalla stessa designato, entro un termine massimo di 30 (trenta) minuti da quando hanno ricevuto la comunicazione di cui al precedente Articolo 13.3, provvedono al blocco delle credenziali di accesso al Servizio, ove esso non sia stato disposto dal Cliente.

13. BLOCCO DEL SERVIZIO

- 13.1 Il Cliente può bloccare il Servizio:
- a) contattando telefonicamente il soggetto terzo designato 24 ore su 24 ed al numero telefonico riportati sul sito web www.crvolterra.it;
 - b) recandosi di persona presso la Banca;
 - c) direttamente dal proprio applicativo tramite l'apposita funzione;
 - d) digitando in modo errato per 5 "cinque" consecutive l'O.T.P. (**per i contratti per PRIVATI**) o per 3 "tre" volte consecutive il codice P.I.N. (**per i contratti BUSINESS**).
- 13.2 La Banca può bloccare il Servizio se ritiene che sussistano giustificati motivi connessi ad una o più delle seguenti circostanze:
- (a) sicurezza del Servizio;
 - (b) sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento del Servizio;
 - (c) mancato rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 8 (Limiti di utilizzo) della presente Sezione, Capo B.
- 13.3 Quando la Banca ritiene di procedere al blocco del Servizio, deve informarne il Cliente, ove possibile prima e, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco, e deve anche comunicargli le ragioni che lo hanno determinato, tranne quando tale comunicazione è contraria a ragioni di sicurezza o a norme nazionali o comunitarie.
- 13.4 Quando non sussistono più le esigenze di cui al precedente Articolo 13.2 lettere (a) e (b) della presente Sezione, Capo B che hanno giustificato il blocco, la Banca deve sbloccare il Servizio o, se non è possibile procedere allo sblocco, sostituire il Servizio bloccato con uno di nuova emissione.
- 13.5 Quando non sussistono più le esigenze di cui al precedente Articolo 13.2 lettera (c) della presente Sezione, Capo B che hanno giustificato il blocco, la Banca si riserva la facoltà di sbloccare il Servizio.

Comunicazione del blocco del Servizio

- 13.6 La comunicazione al Cliente è effettuata con la modalità previste dall'Articolo 20.2 (Comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente) della Sezione I.

14. RISCHI

- 14.1 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei rischi insiti nella trasmissione dei dati tramite la rete Internet pubblica, per i quali assume piena e totale responsabilità.
- 14.2 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei rischi connessi alla mancata cura nella conservazione e riservatezza nell'uso delle credenziali di accesso.

15. COMMISSIONI E SPESE RELATIVE AL SERVIZIO

- 15.1 Il Servizio viene fornito a titolo oneroso.
- 15.2 In ogni caso, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca il corrispettivo previsto per il Servizio relativo al periodo di tempo di utilizzo del Servizio stesso secondo quanto indicato nel Documento di Sintesi e a tal fine il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul conto corrente indicato nel modulo contrattuale il predetto corrispettivo.
- 15.3 Sono a carico del Cliente i canoni dovuti per l'utilizzo delle linee telefoniche e telematiche, nonché tutte le spese che il Cliente dovesse sostenere per apparati tecnici necessari per il collegamento, l'utilizzo dei servizi telematici, le spese per eventuali software personalizzati, a seconda delle esigenze di volta in volta manifestate.

16. COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

- 16.1 Tutte le comunicazioni e notifiche indirizzate dalla Banca al Cliente e dal Cliente alla Banca devono avvenire con le modalità indicate all'Articolo 20 (Comunicazioni e notifiche) della Sezione I.

Comunicazioni periodiche alla clientela

- 16.2 Si rinvia a quanto previsto all'Articolo 6 (Comunicazioni periodiche alla clientela) della Sezione I.

17. DURATA E DIRITTO DI RECESSO

- 17.1 Il contratto relativo al Servizio è sottoscritto a tempo indeterminato, fatta salva la chiusura per qualsiasi motivo di tutti i rapporti su cui è fornito il Servizio ed indicati nel modulo contrattuale. Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di recesso si rinvia all'Articolo 19 (Recesso) della Sezione I.

SEZIONE VII CONDIZIONI CHE REGOLANO IL SERVIZIO "SMS ALERT"

DEFINIZIONI

I termini di seguito elencati ed utilizzati con la lettera iniziale maiuscola in questa Sezione, anche se al plurale, avranno il seguente significato:

- "**Banca**" indica la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A..
- "**Cliente**" indica il soggetto intestatario del rapporto contrattuale con la Banca.
- "**Documento di Sintesi**" indica il documento che costituisce il frontespizio del contratto stipulato con la Banca, ed è parte integrante del contratto stesso. Il Documento di Sintesi riporta le condizioni economiche applicate al contratto sottoscritto con la Banca.
- "**Gestore telefonico**" indica la società che gestisce una determinata linea telefonica e con cui il Cliente ha stipulato un apposito accordo per il servizio di telefonia mobile.
- "**SMS**" indica con acronimo inglese (Short Message Service) il servizio telefonico di messaggistica breve.

1. PREMESSA

- 1.1 **Le norme di cui alla presente SEZIONE VII trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti che prevedono la prestazione del servizio di "SMS ALERT", servizio che consente al Cliente di ottenere informazioni sui rapporti indicati.**

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

- 2.1 Il servizio "SMS Alert" (di seguito anche il "Servizio") fornito dalla Banca consente al Cliente, titolare di un rapporto di conto corrente aperto presso la Banca, di ricevere, sul proprio apparecchio telefonico abilitato alla ricezione di SMS, le informazioni riguardanti i rapporti indicati nel modulo contrattuale relative alle operazioni eseguite, ad esclusione di quelle disposte dal Cliente stesso allo sportello.
- 2.2 La Banca, per l'espletamento del Servizio, invia gli SMS al Gestore Telefonico cui compete l'inoltro all'apparecchio telefonico del Cliente.
- 2.3 La Banca, per l'espletamento del Servizio, può avvalersi di una società terza, con la quale la Banca ha stipulato un apposito accordo per la gestione del Servizio. Detto accordo prevede rigorosi obblighi di riservatezza ed adeguati presidi tecnologici per la sicurezza delle transazioni e delle informazioni fornite.

3. ORARI DI UTILIZZO

- 3.1 L'utilizzo del Servizio da parte del Cliente è consentito 24/24 ore.

4. IDENTIFICAZIONE CLIENTE

- 4.1 L'identificazione del Cliente avviene tramite la ricezione di SMS da parte dell'apparecchio telefonico indicato nel modulo contrattuale.



5. SOGGETTI AUTORIZZATI E RAPPORTI INDICATI

- 5.1 Il Servizio può essere rilasciato ad un unico intestatario; il Cliente può essere titolare o delegato sui rapporti indicati nel modulo contrattuale e su cui è fornito il Servizio.
- 5.2 Nel caso in cui il Servizio sia rilasciato su rapporti cointestati con facoltà disgiunta il contratto può essere intestato ad uno solo dei cointestatari; nel caso in cui il Servizio sia intestato al soggetto delegato ad operare sul rapporto, la sua attivazione deve essere autorizzata dall'intestatario/dai cointestatari del rapporto medesimo.
- 5.3 Con riferimento alla clientela diversa dalle persone fisiche, il Servizio deve essere richiesto dal legale rappresentante ed il contratto può essere intestato direttamente all'ente rappresentato o al legale rappresentante medesimo od ai nominativi da questo delegati.
- 5.4 Il Servizio non può essere rilasciato sui rapporti cointestati a firme congiunte.

6. OBBLIGHI GENERALI IN RELAZIONE AL SERVIZIO

Obblighi generali della Banca

- 6.1 La Banca deve garantire che gli SMS vengano inviati, tramite il Gestore Telefonico, all'apparecchio telefonico indicato nel modulo contrattuale.

Obblighi generali del Cliente

- 6.2 Il Cliente deve utilizzare il Servizio in base ai termini e alle condizioni di cui alla presente Sezione VII.
- 6.3 Il Cliente deve adottare tutte le misure idonee a garantire la conservazione ed il funzionamento dell'apparecchio telefonico indicato nel modulo contrattuale.

7. PROVA DELLE OPERAZIONI

- 7.1 Le operazioni disposte dal Cliente verranno registrate da apposite apparecchiature elettroniche.
- 7.2 Il Cliente riconosce fin d'ora validi gli addebiti operati dalla Banca in conseguenza dell'utilizzo del Servizio. Le parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura del Servizio, la prova delle operazioni eseguite sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca e delle registrazioni effettuate dalla Banca e/o dalla società incaricata di fornire il Servizio.
- 7.3 Le informazioni relative a movimenti vengono fornite dalla Banca per ottimizzare con reciproco vantaggio il rapporto con il Cliente, ma le stesse trovano unica e probante conferma nelle comunicazioni inviate o rese disponibili dalla Banca; in particolare tutte le informazioni acquisibili tramite il Servizio, relative a saldi, movimenti e conferme di operazioni, trovano unica e probante conferma nell'estratto conto del conto corrente indicato nel modulo contrattuale.

8. BLOCCO DEL SERVIZIO

- 8.1 Il Cliente può bloccare il Servizio recandosi di persona presso la Banca.
- 8.2 La Banca può bloccare il Servizio se ritiene che sussistano giustificati motivi connessi ad una o più delle seguenti circostanze:
 - (a) sicurezza del Servizio;
 - (b) sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento del Servizio.
- 8.3 Quando la Banca ritiene di procedere al blocco del Servizio, deve informarne il Cliente, ove possibile prima e, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco, e deve anche comunicargli le ragioni che lo hanno determinato, tranne quando tale comunicazione è contraria a ragioni di sicurezza o a norme nazionali o comunitarie.
- 8.4 Quando non sussistono più le esigenze che hanno giustificato il blocco, la Banca deve sbloccare il Servizio o, se non è possibile procedere allo sblocco, sostituire il Servizio bloccato con uno di nuova emissione.

Comunicazione del blocco del Servizio

- 8.5 La comunicazione al Cliente è effettuata con la modalità previste dall'Articolo 20.2 (Comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente) della Sezione I.

9. RISCHI ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

- 9.1 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei rischi insiti nella messa a disposizione e trasmissione dei dati tramite linea telefonica, per i quali assume piena e totale responsabilità e che pertanto non potranno gravare sulla Banca.
- 9.2 Il Cliente prende atto che la responsabilità della Banca è esclusa se la mancata fornitura del Servizio è dipendente da caso fortuito, causa di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca) ovvero dall'adempimento di obblighi ad essa imposti da norme di legge nazionali o comunitarie (ivi espressamente inclusi i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità).
- 9.3 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei rischi connessi alla mancata cura nella conservazione e cura dell'apparecchio telefonico indicato nel modulo contrattuale.

10. CONDIZIONI ECONOMICHE E SPESE RELATIVE AL SERVIZIO

- 10.1 Il Servizio viene fornito a titolo oneroso.
- 10.2 In ogni caso, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca il corrispettivo previsto per il Servizio relativo al periodo di tempo di utilizzo del Servizio stesso secondo quanto indicato nel Documento di Sintesi ed a tal fine autorizza la Banca ad addebitare sul proprio conto corrente il predetto corrispettivo.



10.3 Sono a carico del Cliente i canoni dovuti per l'utilizzo delle linee telefoniche e telematiche, nonché tutte le spese che il Cliente dovesse sostenere per apparati tecnici necessari per il collegamento, l'utilizzo dei servizi telefonici, le spese per eventuali software personalizzati, a seconda delle esigenze di volta in volta manifestate.

11. COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

11.1 Tutte le comunicazioni e notifiche indirizzate dalla Banca al Cliente e dal Cliente alla Banca devono avvenire con le modalità indicate all'Articolo 20 (Comunicazioni e notifiche) della Sezione I.

Comunicazioni periodiche alla clientela

11.2 Si rinvia a quanto previsto all'articolo 6 (Comunicazioni periodiche alla clientela) della Sezione I.

12. DURATA E DIRITTO DI RECESSO

12.1 Il contratto relativo al Servizio è sottoscritto a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto ai successivi Articoli 12.2 e 12.3 della presente Sezione.

12.2 Fatta salva la prosecuzione del Servizio su altri rapporti indicati nel modulo contrattuale o da indicare, il contratto cessa i propri effetti con la chiusura per qualsiasi motivo del conto corrente di corrispondenza. Nell'ipotesi in cui il Cliente sia delegato ad operare sul conto corrente di corrispondenza indicato nel modulo contrattuale, il contratto relativo al Servizio cessa altresì i suoi effetti, in caso di revoca della delega ad operare sul predetto conto.

12.3 Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di recesso si rinvia all'Articolo 19 (Recesso) della Sezione I.

SEZIONE VIII CONDIZIONI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI BANCA TELEFONICA

Banca Telefonica Dispositiva

DEFINIZIONI

I termini di seguito elencati ed utilizzati con la lettera iniziale maiuscola in questa Sezione, anche se al plurale, avranno il seguente significato:

- "**Banca**" indica la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A..
- "**Cliente**" indica il soggetto intestatario del rapporto contrattuale con la Banca.
- "**Codice Utente**" indica una sequenza di caratteri alfanumerici da digitare per accedere al servizio di Banca Telefonica.
- "**Giorno Operativo o Giornata Operativa**" indica qualsiasi giorno feriale – secondo il calendario nazionale, ad esclusione del Venerdì Santo per determinate operazioni da regolare nel sistema Target2 – in cui gli sportelli della Banca o, se del caso, della filiale interessata, sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela.
- "**IVR**" indica con acronimo inglese (Interactive Vocal Register) il sistema capace di recitare informazioni ad un Cliente richiedendo allo stesso l'interazione tramite la tastiera telefonica.
- "**P.I.N.**" indica con acronimo inglese (Personal Identification Number) il numero di identificazione personale da digitare per accedere al servizio di Banca Telefonica.
- "**Operatore**" indica la persona fisica che esegue materialmente le disposizioni impartite telefonicamente dal Cliente.
- "**Strumenti di Pagamento**" indica qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca, di cui si avvale il Cliente per dare alla Banca un Ordine di Pagamento.

1. PREMESSA

1.1 Le norme di cui alla presente **SEZIONE VIII**, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti che prevedono la prestazione del servizio di **BANCA TELEFONICA** di natura dispositiva ed anche informativa collegato a determinati rapporti in essere con la Banca.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

2.1 Il servizio di Banca Telefonica (di seguito il "Servizio") fornito dalla Banca consente al Cliente intestatario del Servizio medesimo, esclusivamente dietro chiamata effettuata dal Cliente e solo dopo che lo stesso sia stato riconosciuto con le modalità di cui al successivo Articolo 4 (Credenziali di accesso e di utilizzo del Servizio), di ottenere informazioni sui rapporti indicati nel modulo contrattuale e di dare esecuzione alle specifiche attività di tipo dispositivo abilitate o che venissero in seguito rese disponibili, utilizzando un apparecchio telefonico. Tale Servizio è uno Strumento di Pagamento.

2.3 La Banca, per l'espletamento del Servizio, può avvalersi di una società terza, con la quale la Banca ha stipulato un apposito accordo per la gestione del Servizio. Detto accordo prevede rigorosi obblighi di riservatezza ed adeguati presidi tecnologici per

la sicurezza delle transazioni e delle informazioni fornite. Il servizio prevede la registrazione automatica della telefonata tra il Cliente e l'operatore della Banca o della società terza.

3. ORARI DI UTILIZZO

- 3.1 L'utilizzo del Servizio da parte del Cliente è consentito 24/24 ore limitatamente alle funzioni informative.
- 3.2 Tramite Operatore, le funzioni informative e dispositive possono essere fruite dal Cliente dalle ore 8,00 alle ore 22,00 lavorati vedi ogni Giornata Operativa, il Sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00; nei giorni festivi di borsa aperta, l'operatività in titoli è consentita dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

4. CREDENZIALI DI ACCESSO E DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

- 4.1 L'accesso al Servizio viene consentito:
 - (a) da un Codice Utente, univoco e non modificabile, consegnato al Cliente direttamente dalla Filiale presso cui è stata effettuata la sottoscrizione del contratto;
 - (b) da due P.I.N. che il Cliente è obbligato a creare personalmente al primo accesso; il Cliente può variare in qualsiasi momento tale credenziale in autonomia.

Le credenziali di accesso sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi; il Cliente è tenuto alla massima riservatezza nell'uso delle credenziali di accesso ed alla loro conservazione in luogo separato e/o non riconducibile al Servizio.

- 4.2 Qualora il Cliente impartisca disposizioni in circostanze di indisponibilità del sistema operativo, esse potranno essere accolte come prenotazioni e prontamente eseguite al ripristino della normale funzionalità.

Il Cliente non potrà utilizzare, per le operazioni dispositive, la funzione di posta elettronica disponibile sulla rete Internet pubblica. Le operazioni disposte mediante posta elettronica non verranno accettate o eseguite dalla Banca, senza alcun obbligo di comunicazione nei confronti del Cliente. La funzione di posta elettronica è da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni non dispositive tra Cliente/Banca e Banca/Cliente.

5. IDENTIFICAZIONE CLIENTE

- 5.1 L'identificazione del Cliente e la conseguente operatività viene effettuata tramite una chiamata telefonica ad un sistema automatico (IVR) di riconoscimento con la digitazione sulla tastiera telefonica delle credenziali di accesso di cui all'Articolo 4 (Credenziali di accesso e di utilizzo del Servizio) della presente Sezione.

6. OBBLIGHI GENERALI IN RELAZIONE AL SERVIZIO

Obblighi generali della Banca

- 6.1 La Banca:
 - (a) deve garantire che i dispositivi personalizzati che consentono l'accesso e l'utilizzo al Servizio, indicati nell'Articolo 4 (Credenziali di accesso e utilizzo del Servizio) della presente Sezione, siano accessibili unicamente a colui che è abilitato ad utilizzare il Servizio;
 - (b) non deve attivare al Cliente servizi analoghi al Servizio non richiesti dal Cliente, a meno che il Servizio e/o le credenziali di accesso debbano essere sostituite;
 - (c) deve assicurare che il Cliente abbia sempre a sua disposizione strumenti adeguati per:
 - (c.i) effettuare in modo efficace la notifica alla Banca in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle credenziali di accesso/utilizzo del Servizio, secondo le modalità indicate nell'Articolo 10 (Comunicazione da parte del Cliente di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle credenziali di accesso al Servizio) della presente Sezione; o
 - (c.ii) richiedere lo sblocco del Servizio se la Banca ha provveduto a bloccarlo secondo quanto previsto negli Articoli 13.1 e 13.2 (Blocco del Servizio) della presente Sezione;
 - (d) deve adoperarsi per impedire qualsiasi uso del Servizio dopo che il furto, lo smarrimento, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato delle credenziali sono stati notificati alla Banca.
- 6.2 La Banca è responsabile dei rischi derivanti dalla spedizione delle credenziali di accesso personalizzate.

Obblighi generali del Cliente

- 6.3 Il Cliente deve utilizzare il Servizio in base ai termini e alle condizioni di cui alla presente Sezione.
- 6.4 Il Cliente, non appena ricevute le credenziali personalizzate e attivato il Servizio, deve immediatamente adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del Servizio e delle credenziali personalizzate.

7. SOGGETTI AUTORIZZATI E RAPPORTI INDICATI

- 7.1 Il Servizio può essere rilasciato ad un unico intestatario, che sia titolare dei rapporti su cui è attivato il Servizio. Il Servizio non può essere intestato al delegato ad operare sui predetti rapporti.
- 7.2 Nel caso in cui il Servizio sia rilasciato su rapporti cointestati con facoltà disgiunta il contratto può essere intestato ad uno solo dei cointestatori.
- 7.3 Con riferimento alla clientela diversa dalle persone fisiche, il Servizio deve essere richiesto dal legale rappresentante ed il contratto viene intestato direttamente all'ente rappresentato, titolare dei rapporti sui quali è attivato il Servizio medesimo.
- 7.4 Il Servizio non può essere rilasciato sui rapporti cointestati a firme congiunte.



8. LIMITI DI UTILIZZO

- 8.1 Il Cliente, per le operazioni dispositive, è tenuto ad operare, in ogni caso, nei limiti contrattualmente previsti ed entro il saldo disponibile dei rapporti indicati su cui è rilasciato il Servizio.
- 8.2 Il Cliente prende atto che è in ogni caso preclusa la possibilità di richiedere l'esecuzione di operazioni in titoli "ad alto rischio" ai sensi del documento Consob sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (Delibera Consob n. 16190/2007 e successive modifiche ed integrazioni), quali, ad esempio le operazioni in strumenti derivati (ad eccezione dei Warrant e dei Covered Warrant) e le operazioni eseguite al di fuori dei mercati organizzati regolamentati e degli MTF (Multilateral Trading Facility). Il Cliente prende altresì atto che, qualora il sistema informativo della Banca ravvisi una operazione in titoli non congruente con il profilo di rischio del Cliente, ovvero un'operazione in conflitto di interessi, tali circostanze verranno segnalate dall'Operatore ed impediranno l'esecuzione della disposizione.

9. PROVA DELLE OPERAZIONI

- 9.1 Le comunicazioni telematiche con la Banca intrattenute dal Cliente e le operazioni del medesimo disposte verranno registrate da apposite apparecchiature elettroniche. Gli atti, i dati, i documenti, le comunicazioni e quant'altro posto in essere dal Cliente mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso personali di cui al precedente Articolo 4 (Credenziali di accesso e di utilizzo del Servizio) hanno valore di sottoscrizione elettronica equiparata a quella cartacea e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Le comunicazioni e le scritturazioni contabili operate dalla Banca in relazione al Servizio costituiscono piena prova delle operazioni eseguite.
- 9.2 Il Cliente riconosce fin d'ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in conseguenza dell'utilizzo del Servizio. Le parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura del Servizio, la prova delle operazioni eseguite sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca e delle registrazioni effettuate dalla Banca e/o dalla società incaricata di fornire il Servizio.
- 9.3 Le informazioni relative a saldi e movimenti vengono fornite dalla Banca per ottimizzare con reciproco vantaggio il rapporto con il Cliente, ma le stesse trovano unica e probante conferma nelle comunicazioni inviate o rese disponibili dalla Banca.
- 9.4 La Banca, su richiesta del Cliente, mette a disposizione dello stesso un'informativa elettronica tramite cui il Cliente viene tempestivamente informato delle transazioni effettuate.

10. COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE DI FURTO, SMARRIMENTO, APPROPRIAZIONE INDEBITA O USO NON AUTORIZZATO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO ED UTILIZZO DEL SERVIZIO

- 10.1 Il Cliente deve comunicare, senza indugio, il furto, lo smarrimento, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato delle credenziali di accesso ed utilizzo del Servizio di cui all'Articolo 4 della presente Sezione, alla Banca o al soggetto terzo dalla stessa designato, con le modalità e secondo le procedure descritte nel successivo Articolo 12 (Obblighi del Titolare in caso di smarrimento o sottrazione delle credenziali di accesso e di utilizzo) della presente Sezione.
- 10.2 La comunicazione del furto, dello smarrimento, dell'appropriazione indebita o dell'uso non autorizzato delle credenziali di accesso al Servizio si considera ricevuta dalla Banca e, quindi, opponibile alla stessa, se effettuata nelle modalità previste nel successivo Articolo 12 (Obblighi del Titolare in caso di smarrimento o sottrazione delle credenziali di accesso e di utilizzo) della presente Sezione.

11. RIMBORSO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CREDENZIALI DI ACCESSO RUBATE, SMARRITE O OGGETTO DI APPROPRIAZIONE INDEBITA O USO NON AUTORIZZATO

- 11.1 Salvo il caso in cui il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza delle credenziali di accesso/utilizzo del Servizio, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'Articolo 12.3 (Obblighi del Titolare in caso di smarrimento o sottrazione delle credenziali di accesso e di utilizzo) della presente Sezione, il Cliente medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito del Servizio conseguente al furto o smarrimento delle credenziali di accesso/utilizzo.
- 11.2 Salvo i casi in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo del Servizio in seguito allo smarrimento, sottrazione o utilizzo indebito delle credenziali di accesso/utilizzo quando la comunicazione del furto, dello smarrimento, dell'appropriazione indebita o dell'uso non autorizzato delle credenziali di accesso è divenuta opponibile alla Banca ai sensi dell'Articolo 12.3 (Obblighi del Titolare in caso di smarrimento o sottrazione delle credenziali di accesso e di utilizzo) della presente Sezione.
- 11.3 Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'Articolo 10.1 (Comunicazione da parte del Cliente di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle credenziali di accesso al Servizio) di questa Sezione, Capo B, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di Pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al precedente Articolo 11.1 della presente Sezione.

12. OBBLIGHI DEL CLIENTE IN CASO DI SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO/UTILIZZO

- 12.1 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 6 (Obblighi generali in relazione al servizio) della presente Sezione, la comunicazione del furto, dello smarrimento, dell'appropriazione indebita o dell'uso non autorizzato delle credenziali di accesso al Servizio deve essere immediatamente segnalata alla Banca o al soggetto terzo dalla stessa designato.
- 12.2 Il Cliente deve presentare denuncia non appena possibile all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, fornendone immediata copia alla Banca su richiesta.



- 12.3 La segnalazione si considera ricevuta dalla Banca o dal soggetto terzo dalla stessa designato - ed è quindi opponibile agli stessi - nel momento in cui:
- a) è effettuata personalmente dal Cliente tramite l'accesso al Servizio;
 - b) è effettuata dal Cliente contattando telefonicamente il soggetto terzo designato 24 ore su 24 ed al numero telefonico riportato sul sito web www.crvolterra.it;
 - c) è effettuata dal Cliente recandosi di persona presso la Banca.
- 12.4 La Banca o il soggetto terzo dalla stessa designato, entro un termine massimo di 30 (trenta) minuti da quando hanno ricevuto la comunicazione, provvedono al blocco delle credenziali di accesso al Servizio, ove esso non sia stato disposto dal Cliente.

13. BLOCCO DEL SERVIZIO

- 13.1 Il Cliente può bloccare il Servizio:
- a) contattando telefonicamente il soggetto terzo designato 24 ore su 24 ed al numero telefonico riportato sul sito web www.crvolterra.it;
 - b) recandosi di persona presso la Banca;
 - c) digitando in modo errato per 3 "tre" volte consecutive i codici P.I.N..
- 13.2 La Banca può bloccare il Servizio se ritiene che sussistano giustificati motivi connessi ad una o più delle seguenti circostanze:
- (a) sicurezza del Servizio;
 - (b) sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento del Servizio;
 - (c) mancato rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 8 (Limiti di utilizzo) della presente Sezione
- 13.3 Quando la Banca ritiene di procedere al blocco del Servizio, deve informarne il Cliente, ove possibile prima e, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco, e deve anche comunicargli le ragioni che lo hanno determinato, tranne quando tale comunicazione è contraria a ragioni di sicurezza o a norme nazionali o comunitarie.
- 13.4 Quando non sussistono più le esigenze di cui al precedente Articolo 13.2 lettere (a) e (b) della presente Sezione, che hanno giustificato il blocco, la Banca deve sbloccare il Servizio o, se non è possibile procedere allo sblocco, sostituire il Servizio bloccato con uno di nuova emissione.
- 13.5 Quando non sussistono più le esigenze di cui al precedente Articolo 13.2 lettera c) della presente Sezione che hanno giustificato il blocco, la Banca si riserva la facoltà di sbloccare il Servizio.

Comunicazione del blocco del Servizio

- 13.6 La comunicazione al Cliente è effettuata con la modalità previste dall'Articolo 20.2 (Comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente) della Sezione I.

14. RISCHI

- 14.1 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei rischi insiti nella trasmissione dei dati tramite la rete telefonica, per i quali assume piena e totale responsabilità.
- 14.2 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei rischi connessi alla mancata cura nella conservazione e riservatezza dell'uso delle credenziali di accesso.

15. COMMISSIONI E SPESE RELATIVE AL SERVIZIO

- 15.1 Il Servizio viene fornito a titolo oneroso.
- 15.2 In ogni caso, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca il corrispettivo previsto per il Servizio relativo al periodo di tempo di utilizzo del Servizio secondo quanto indicato nel Documento di Sintesi ed a tal fine il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul conto corrente indicato nel modulo contrattuale il predetto corrispettivo.
- 15.3 Sono a carico del Cliente i canoni dovuti per l'utilizzo delle linee telefoniche, nonché tutte le spese che il Cliente dovesse sostenere per apparati tecnici necessari per il collegamento, l'utilizzo dei servizi telematici, le spese per eventuali software personalizzati, a seconda delle esigenze di volta in volta manifestate.

16. COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

- 16.1 Tutte le comunicazioni e notifiche indirizzate dalla Banca al Cliente e dal Cliente alla Banca devono avvenire con le modalità indicate all'Articolo 20 (Comunicazioni e notifiche) della Sezione I.

Comunicazioni periodiche alla clientela

- 16.2 Si rinvia a quanto previsto all'Articolo 6 (Comunicazioni periodiche alla clientela) della Sezione I.

17. DURATA E DIRITTO DI RECESSO

- 17.1 Il contratto relativo al Servizio è sottoscritto a tempo indeterminato, fatta salva la chiusura per qualsiasi motivo di tutti i rapporti su cui è fornito il Servizio ed indicati nel modulo contrattuale. Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di recesso si rinvia all'Articolo 19 (Recesso) della Sezione I.

APPENDICE

Edizione 01/2014 (depositata in originale presso lo studio del dott. Nicola Mancioffi, notaio in Navacchio, in data 24/01/2014, repertorio n. 41871, raccolta n. 23870)

RILASCIO AUTORIZZAZIONE/CONSENSO

Servizio	Modalità rilascio autorizzazione/consenso
Bonifico Italia	Firma modulo disposizione
Bonifico SEPA	Firma modulo disposizione
Bonifico Estero	Firma modulo disposizione
Ri.Ba.	Pagamento (Presentazione avviso)
MAV	Pagamento (Presentazione avviso)
RAV	Pagamento (Presentazione avviso)
Bollettino Bancario	Pagamento (Presentazione Bollettino)
Bollettini CCP premarcati (Aziende in convenzione)	Pagamento (Presentazione Bollettino)
RID	Firma modulo Autorizzazione
Sepa Direct Debit	Firma modulo Autorizzazione
Prelievo con carta Bancomat	Disposizione da A.T.M.
Acquisto con carta Bancomat	Disposizione da P.O.S.
Ricariche cellulari con carta Bancomat	Disposizione da A.T.M.
Pagamento pedaggi autostradali con carta Bancomat	Disposizione da caselli autostradali

IDENTIFICATIVO UNICO

Servizio	Modalità rilascio autorizzazione/consenso
Bonifico Italia	IBAN del beneficiario
Bonifico SEPA	IBAN + BIC del beneficiario
Bonifico Estero	IBAN + BIC del beneficiario
Ri.Ba.	Numero Ricevuta/Avviso
MAV	Codice identificativo MAV
RAV	Codice RAV
Bollettino Bancario	Codice identificativo + IBAN Creditore + CIN
Bollettini CCP Premarcati Aziende in Convenzione	Bollettino completo di code-line

ORARIO LIMITE

Bonifici in uscita disposti in Filiale

Giorno	Orario apertura	Giornata operativa	Orario limite		
			Italia	Sepa	Estero
Lunedì-Venerdì Escluso il Venerdì Santo per operazioni da regolare in Target2	Orario esposto al pubblico	Sì	Orario sportello	Orario sportello	Orario sportello
Sabato	Orario esposto al pubblico	No	-	-	-
Semi-festivi	Orario esposto al pubblico	Sì	Orario sportello	Orario sportello	Orario sportello
Festivi	No	No	-	-	-

Bonifici in ingresso (interni) dalla Banca

Giorno	Orario apertura	Giornata operativa	Orario limite		
			Italia	Sepa	Estero
Lunedì-Venerdì	Orario esposto al pubblico	Sì	Orario sportello		
Sabato	Orario esposto al pubblico	No	-	-	-
Semi-festivi	Orario esposto al pubblico	Sì	Orario sportello		
Festivi	No	No	-	-	-

Bonifici in ingresso da altre banche

Giorno	Giornata operativa	Orario limite		
		Italia	Sepa	Estero
Lunedì-Venerdì Escluso il Venerdì Santo per operazioni da regolare in Target2	Sì	Orario sportello	Orario sportello	Orario sportello
Sabato	No	-	-	-
Semi-festivi	Sì	Orario sportello	Orario sportello	Orario sportello
Festivi	No	-	-	-

Pagamento Ri.Ba. in Filiale

Giorno	Orario apertura	Giornata operativa	Orario limite
Lunedì-Venerdì	Orario esposto al pubblico	Sì	Orario sportello
Sabato	Orario esposto al pubblico	No	-
Semi-festivi	Orario esposto al pubblico	Sì	Orario sportello
Festivi	No	No	-

Pagamento in Filiale e tramite il servizio di Banca Virtuale di MAV, RAV, Bollettino Bancario e Bollettini premarcati di aziende in convenzione

Giorno	Orario apertura	Giornata operativa	Orario limite
Lunedì-Venerdì	Orario esposto al pubblico	Sì	Orario sportello
Sabato	Orario esposto al pubblico	No	-
Semi-festivi	Orario esposto al pubblico	Sì	Orario sportello
Festivi	No	No	-

Versamento contante in Cassa Continua

Giorno	Orario apertura	Giornata operativa	Orario limite
Lunedì-Venerdì	24 h / 7 gg	Sì	13.00
Sabato	24 h / 7 gg	No	13.00 della Giornata Operativa successiva
Semi-festivi	24 h / 7 gg	Sì	Orario sportello
Festivi	24 h / 7 gg	No	13.00 della Giornata Operativa successiva

Operazioni disposte con Carta di Debito

Servizio	Giorno	Orario apertura	Giornata operativa	Italia
Prelievi	7/7 giorni	24 ore	Sì	A.T.M.
Acquisti	7/7 giorni	Apertura negozi	Sì	P.O.S.
Ricariche cellulare	7/7 giorni	24 ore	Sì	A.T.M.
Pedaggi autostradali	7/7 giorni	24 ore	Sì	Caselli autostradali